

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

DXCV.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GRONCHI**

INDICE

	PAG.
Congedo	23945
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	23946
<i>(Deferimento a Commissioni in sede legislativa)</i>	23946
Disegno di legge e proposta di legge costituzionale <i>(Seguito della discussione):</i>	
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469);	
LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292)	23954
PRESIDENTE	23954, 23968, 23970
SAILIS	23954
AMADEO	23963
RESTA	23965
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	23946, 23970
<i>(Annunzio di ritiro)</i>	23970
<i>(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i>	23946
<i>(Deferimento a Commissioni in sede legislativa)</i>	23946, 23970
Interrogazioni <i>(Annunzio):</i>	
PRESIDENTE	23972, 23975
CARONIA	23975

	PAG.
Interrogazioni <i>(Svolgimento):</i>	
PRESIDENTE	23946
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	23946, 23947
D'AMBROSIO	23947
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 23948, 23949, 23950	
ERMINI	23949
ANGELUCCI MARIO	23950
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	23951
BERNARDINETTI	23951, 23952
GALATI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	23952
LATORRE	23952
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	23953
TONENGO	23953
Risposte scritte ad interrogazioni <i>(Annunzio)</i>	23946
Votazione segreta del disegno di legge:	
Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado. <i>(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)</i> . (1431)	23970

La seduta comincia alle 15,30.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Pertusio.

(È concesso).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

« Spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo » (1600);

« Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia » (1543);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Concessione di un nuovo termine per la esecuzione del piano regolatore particolareggiato della zona Marassi in Genova » (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1333-B);

« Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrente per la costruzione di sepolcri per il maresciallo d'Italia Enrico Caviglia e per i generali Maurizio e Ferrante Gonzaga del Vodice » (1537);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile » (1465) (Con modificazioni);

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi per consentire interventi a favore dell'agricoltura » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1647);

dalla X Commissione (Industria):

proposta di legge del deputato Ferrario: « Rivalutazione dei fondi amministrativi delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (968) (Con modificazioni).

Deferimento di disegni e di una proposta di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame ed a l'approvazione delle competenti commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, di corsi pratici di lingue orientali » (1659);

« Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1660);

proposta di legge d'iniziativa dei senatori PEZZINI ed altri: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1661).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Troisi ed altri:

« Provvedimenti per il completamento dell'ospedale policlinico di Bari » (1671).

A norma dell'articolo 133 del regolamento, poichè essa importa onere finanziario, nè sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole D'Ambrosio, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere concretamente che cosa intende fare per gli idonei e gli abilitati con voto di idoneità (70/100) nei concorsi ordinari senza cattedra, i quali da oltre un anno vanno prospettando la loro penosa situazione; detti idonei si sono costituiti in associazioni nazionali (A. I. A.; A. N. I. M. I. e A. M. A.) per difendere i loro non riconosciuti diritti, acquisiti in regolari concorsi con prova scritta ed orale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La questione ha già formato oggetto di interrogazioni con richiesta di risposta scritta da parte dell'onorevole Perlingieri e, più recentemente, da parte dell'onorevole Marotta.

Il Ministero non può che confermare il suo punto di vista già espresso in proposito,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

e cioè che l'accoglimento della proposta formulata dall'onorevole interrogante, a parte il fatto che infrangerebbe il principio generale informatore dei concorsi in genere, in base al quale le assunzioni in ruolo sono limitate ai vincitori in senso stretto e cioè al numero dei concorrenti idonei corrispondente al numero di posti messi a concorso, creerebbe un ingiustificato stato di congestione, impedendo per lungo tempo di mettere a pubblico concorso le cattedre che via via si rendessero vacanti, perché già accaparrate dagli idonei, con evidente ed ingiusto danno dei giovani laureatisi in un tempo successivo, o che, pur avendo partecipato ai concorsi recentemente espletati, non vi conseguirono l'idoneità.

Aggiungasi la considerazione (invero di non lieve momento) che l'interesse della scuola non è quello di sistemare candidati idonei, ma di immettere nei ruoli degli insegnanti, attraverso pubblici concorsi, gli elementi più preparati.

Si ricorda, infine, che una proposta di legge (atto parlamentare 886 B) avanzata dallo stesso onorevole interrogante, tendente ad ottenere l'assunzione in ruolo degli idonei inclusi nella graduatoria suppletiva, cioè — si badi bene — degli idonei meno classificati, fu respinta in questa sede dalla VI Commissione permanente, il 31 marzo 1950.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ambrosio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'AMBROSIO. Data la risposta negativa dell'onorevole sottosegretario di Stato, non posso dichiararmi soddisfatto. Ad illustrare profondamente la questione non sarebbero sufficienti i minuti messi a disposizione per lo svolgimento di una interrogazione. Non posso dichiararmi soddisfatto perché ancora il Governo non ha detto una parola chiara sull'argomento che riguarda la categoria degli idonei e degli abilitati nei concorsi ordinari senza cattedra. Purtroppo devo constatare che la legislazione scolastica va facendosi sempre più caotica e si ispira sempre più a principi empirici; manca una direttiva, un orientamento nei passati e prossimi concorsi. Troppe sperequazioni, troppe ingiustizie si sono perpetrate, perché si possa avere fiducia nella legge... (*Interruzione del deputato Ermini*)

Mi associo, dunque, alle proteste di questi idonei che da tempo non riescono a trovare una sistemazione, malgrado la speranza da loro riposta nel Governo, il quale non ha dichiarato di non poter provvedere, ma li ha invitati a pazientare. Comunque, fino ad oggi nulla ha fatto, e noi ci auguriamo che nel prossimo bando di concorso il ministro possa te-

nere in considerazione le proposte avanzate dalle varie associazioni nazionali degli idonei, in modo da dare ad essi delle garanzie, almeno per quanto concerne il punteggio. Se così sarà, in piccola parte si potranno atterire le disgrazie di questi sventurati.

PRESIDENTE. Segue altra interrogazione dell'onorevole D'Ambrosio, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se vuol sanare l'ingiustizia perpetrata ai danni degli insegnanti di scienze naturali, chimica e geografia nelle scuole medie superiori, e di filosofia e storia, che, vinti i concorsi nelle rispettive discipline nel 1943, sono stati chiamati a coprire le cattedre di ruolo solo nel 1946, senza che siano stati ad essi valutati gli anni di servizio sia agli effetti della pensione, che a quelli della carriera. I detti insegnanti sono propensi a rinunciare ad ogni emolumento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se l'onorevole interrogante intende riferirsi, come appare non dubbio, ai vincitori dei concorsi banditi nel 1942, i quali furono nominati con effetto dal 1° ottobre 1943 dal governo della repubblica sociale italiana, il Ministero non può accedere alle richieste contenute nell'interrogazione per i seguenti motivi:

1°) con il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, i decreti di nomina furono resi nulli e perciò privi di effetti giuridici. Vero è che con successivo provvedimento, emanato nel 1946, le graduatorie dei concorsi in parola furono approvate, sia pure con qualche modifica rispetto alle graduatorie originarie, ma il provvedimento stesso fissava la decorrenza delle nomine dal 1° ottobre dello stesso anno;

2°) se si dovesse risolvere la situazione degli insegnanti residenti al nord nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, si creerebbe, per ciò stesso, una ingiustificata sperequazione nei confronti di quegli insegnanti, vincitori degli stessi concorsi, i quali, risiedendo in territorio non sottoposto alla giurisdizione della sedicente repubblica sociale italiana, non poterono conseguire la nomina ed i benefici economici che ne derivarono.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ambrosio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'AMBROSIO. Non posso dichiararmi soddisfatto perché, malgrado il tentativo del Governo di sanare il dissidio tra nord e sud, non sono state ancora eliminate le sperequazioni lamentate.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Resta, al ministro dei trasporti, « per conoscere: 1°) se ha autorizzato il direttore dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del compartimento di Roma a intervenire e a presiedere, nella sua suddetta qualità, una pubblica riunione indetta dal sindacato cronisti di Roma, riflettente il problema delle comunicazioni tra Roma e i Castelli romani; 2°) se lo ha autorizzato a fare dichiarazioni di natura strettamente ufficiale a favore di una ditta, rendendo di pubblica ragione l'esito di riunioni e di pratiche ministeriali riferentisi al problema sopradetto ».

Poiché l'onorevole interrogante non è presente, l'interrogazione si intende ritirata.

Le seguenti interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Ermini, ai ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, « per conoscere dal primo quali immediati provvedimenti si intendono adottare per sanare il non più sostenibile stato di insolvenza dell'Istituto nazionale assistenza malattia verso i propri creditori enti e privati; e, con particolare riguardo alla regione umbra, quale azione intenda svolgere perché non abbia a sfociare in un rifiuto di ulteriore assistenza agli assicurati dell'I. N. A. M., col pregiudizio dell'ordine e della salute pubblica che ne deriverebbe, la grave agitazione in atto nella provincia di Perugia, cui hanno aderito amministrazioni ospedaliere, case di cura, medici e farmacisti, non più compensati dall'I. N. A. M. ormai da molti mesi delle loro prestazioni. Per sapere, dal secondo, come intenda provvedere d'urgenza affinché le amministrazioni ospedaliere dell'Umbria, e particolarmente quella del policlinico di Perugia, possano superare le gravissime difficoltà finanziarie che ne ostacolano e paralizzano l'opera, determinate dalla impossibilità di riscuotere le ingenti somme di cui sono da tempo creditrici nei confronti dell'I. N. A. M. »;

Angelucci Mario, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere quali provvedimenti intenda prendere per risolvere la grave crisi che si è venuta a creare nella provincia di Perugia, in seguito all'insolvenza dell'I. N. A. M. verso i propri creditori, tra i quali medici ed ospedali, che giustamente minacciano la cessazione delle prestazioni verso i mutuati, con grave pregiudizio per la sanità dei lavoratori ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Gli onorevoli interroganti — come del resto tutta la Camera — certamente conoscono la difficile situazione finanziaria nella quale si dibatte l'Istituto nazionale assicurazione malattie: situazione particolarmente difficile per tutto un insieme di cause che sono state varie volte ricordate, e fra le quali si deve in modo particolare segnalare la grave sperequazione che si è determinata fra le prestazioni e le contribuzioni. Al riguardo bisogna tener conto che l'aumento, di fronte a quelle che erano le spese di alcuni anni fa, è avvenuto secondo proporzioni profondamente diverse, e l'incremento della spesa per le prestazioni è di gran lunga superiore all'incremento che si è avuto nel gettito contributivo.

A questo si aggiunga che non si è ancora riusciti, anche per deficienza di strumenti legislativi, a condurre una politica repressiva delle evasioni, attraverso la quale si potrebbe sperare un incremento notevole del gettito. Sul piano generale, posso dire agli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro ha predisposto un disegno di legge che dovrà essere prossimamente presentato al Parlamento, col quale provvedimento è previsto un aumento dei contributi e nello stesso tempo sono dettate delle norme che debbono permettere una più efficiente ed efficace vigilanza.

Frattanto si è provveduto ad un parziale finanziamento, per andare incontro alle necessità dell'I. N. A. M., attraverso mutui da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda, poi, la situazione finanziaria delle amministrazioni ospedaliere dell'Umbria, in modo particolare quella della provincia di Perugia si presenta effettivamente grave, perché vi è un debito al 30 settembre scorso di ben 327 milioni, debito rappresentato precisamente dalla differenza tra il gettito contributivo e le prestazioni erogate. Per questa provincia si deve notare che la sperequazione è molto più accentuata che in altre; ciò si spiega col fatto che la maggior parte degli assicurati di quella provincia appartengono a categorie agricole — specialmente coloni e mezzadri — per le quali l'onore contributivo presenta una deficienza più accentuata che per altri settori, di fronte alle prestazioni erogate. Bisogna anche tener conto che in provincia di Perugia si sono presentate forme

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

di ricorso all'assistenza sanitaria che hanno avuto una particolare frequenza: così gli interventi [chirurgici per tonsillectomia e appendicectomia richiesti dalle famiglie coloniche hanno assorbito l'80 per cento dei ricoveri ospedalieri. Debbo dare atto alla direzione centrale dell'Istituto nazionale assicurazione malattie di aver fatto il massimo sforzo possibile, tenuto conto delle disponibilità, per andare incontro alla situazione di Perugia; e così in data 16 ottobre la sede centrale ha rimesso alla sede di Perugia 20 milioni; l'8 novembre altri 20 milioni ed il 16 novembre, cioè qualche giorno fa, in seguito anche all'interessamento degli interroganti, si è potuto disporre l'invio di una somma notevolmente più cospicua e cioè di 150 milioni: un intervento questo che speriamo possa soddisfare le necessità maggiori e permettere quindi di attendere la possibilità di una sistemazione definitiva.

L'onorevole Ermini ha anche sollevato la questione degli ospedali in generale. A questo proposito il Ministero dell'interno ha fornito i seguenti dati. Il Ministero stesso ha provveduto ad emettere i seguenti mandati per gli ospedali della provincia di Perugia: ospedali riuniti lire 41 milioni 142 mila 120, per le spedalità dal giugno 1949 al febbraio 1950; per l'ospedale di Città della Pieve lire 71 mila; per gli istituti riuniti di Norcia lire 128 mila; per gli istituti riuniti di Spoleto lire 534 mila; per gli istituti riuniti di Marsciano lire 142 mila; per gli istituti riuniti di Assisi lire 542 mila; per l'ospedale di Foligno 4.888.000 e, infine, per gli istituti riuniti di Perugia 25.185.810.

Anche, quindi, l'amministrazione dell'interno ha cercato di andare incontro nella più larga misura possibile alle necessità delle istituzioni ospedaliere della provincia di Perugia.

PRESIDENTE. L'onorevole Ermini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ERMINI. Sono lieto che il Governo si renda conto della gravità della situazione dell'I. N. A. M. e della gravità del fatto della sospensione dei pagamenti che l'I. N. A. M. deve ai sanitari e agli istituti di cura. Do atto all'onorevole ministro di quanto egli ha fatto, e così anche al presidente dell'I. N. A. M., per soddisfare almeno parzialmente le richieste della provincia di Perugia; ma il motivo per cui io avevo presentato questa interrogazione ed il fine che mi proponevo era di richiamare l'attenzione del Governo più che sulla situazione della provincia di Perugia, sulla situazione di tutta l'Italia.

Ora, tutti sanno che l'I. N. A. M. ha speso i pagamenti, in alcune regioni, sino da dieci mesi fa, o da un anno a questa parte.

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ritardati, non sospesi del tutto.

ERMINI. Dagli ultimi mesi del 1949, onorevole sottosegretario, alcune cliniche non sono più state pagate: esistono infatti alcune case di cura che dal novembre 1949 non ricevono più una lira. L'onorevole sottosegretario e il Governo sanno quale sia stata la minaccia che ha gravato sulla provincia di Perugia, quella cioè della sospensione di ogni attività da parte dei sanitari. E non si può non riconoscere la giustezza di questa, fortunatamente evitata, decisione da parte di chi lavora anche per vivere.

Quando si pensi che un medico condotto, ad esempio, si trova a non essere pagato da sei, da sette, da otto mesi — e l'I. N. A. M. assorbe ormai più di metà dei malati della provincia — costui credo abbia il diritto di sospendere le proprie prestazioni. Per fortuna il ministro Marazza si è interessato alla cosa e questa minaccia è stata sventata nella provincia di Perugia. Ma il problema riguarda tutta l'Italia e sussiste tuttora questo pericolo anche in altre province.

Come risolvere dunque il problema? L'onorevole sottosegretario ha fatto una diagnosi esatta della situazione. Giustamente egli ha detto che c'è una carenza legislativa: questa legge io attendo che non soltanto sia studiata dal Governo come è stato già fatto, ma che venga anche presentata al Parlamento. Io credo che non vi sia nemmeno un giorno da perdere.

Su questo insisto in modo particolare. L'onorevole sottosegretario sa anche che vi sono alcuni enti assistenziali i quali hanno il bilancio in avanzo, ed anche in avanzo di molti miliardi, mentre altri ve ne sono, come l'I. N. A. M., i quali non riescono a pagare i sanitari. Si tratta dunque di tutta una materia da rivedere.

Chiedo anche al Governo che voglia prendere in attento esame il tema relativo alla eventuale creazione di un ministero della sanità, in modo che tutto un settore del bene pubblico di così alta importanza, quale la pubblica sanità, possa essere disciplinato e coordinato nelle sue varie branche così che non vi siano più queste differenze fra ente assistenziale e ente assistenziale, onde tutti possano davvero adempiere ai loro compiti sanitari, secondo vuole la legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

PRESIDENTE. L'onorevole Angelucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ANGELUCCI MARIO. Pur riconoscendo che il Governo si è interessato di questo problema, in particolare per la provincia di Perugia, debbo far rilevare — come hanno ammesso, del resto, l'onorevole Ermini e lo stesso sottosegretario — che quello dell'I. N. A. M. è un problema di carattere nazionale che si dibatte da anni. Non comprendo come mai il Governo non lo abbia seriamente affrontato ed abbia sempre cercato di giustificare questo continuo rinvio, dicendo che, quando vi sarà la legge sulla riforma previdenziale, tutto sarà sistemato. Occorre rendersi conto che, in attesa della riforma della previdenza sociale, questi problemi si aggravano e che questi provvedimenti, anche se tempestivi, tendono soltanto a dilazionare la soluzione del problema e a mantenere in permanenza uno stato di agitazione nelle categorie interessate.

Tutte le categorie si lamentano: i lavoratori sono insoddisfatti dell'assistenza sanitaria perchè a volte il medico, malamente retribuito, giustamente non tratta il mutuato come dovrebbe; gli ospedali minacciano di rifiutare il ricovero dei mutuati; i datori di lavoro si dolgono perchè devono pagare questi contributi unificati mentre il dipendente non riceve l'assistenza che dovrebbe ricevere; anche i lavoratori si lamentano e, in provincia di Perugia, tutte queste categorie si sono associate all'agitazione dei medici.

Quindi, si tratta di un problema di carattere sociale che riguarda tutte le categorie. Il collega Ermini ha giustamente fatto cenno alla necessità di risolvere questa questione con l'istituzione di un ministero della sanità. Il problema, secondo me, è un altro.

È stato accennato, dallo stesso onorevole Ermini, che vi sono istituti che hanno un bilancio attivo. Ebbene, voi dimenticate una cosa: che questi istituti, durante il regime fascista, hanno dovuto investire le loro disponibilità finanziarie in titoli di Stato. Il fascismo ha tratto da questi istituti tutti i mezzi finanziari disponibili per una politica imperialistica, trascinando così il paese in una guerra disastrosa con i denari dei lavoratori.

TONENGO. È una cosa passata. Parlando del fascismo non risolverete niente; parlate del presente!

ANGELUCCI MARIO. Il Governo, comunque, ha affrontato questo problema? I lavoratori sono stati danneggiati proprio da questa politica di assorbimento delle disponibilità finanziarie di questi istituti, fatta dal

governo fascista. Ed allora? Per colui che ha avuto la casa distrutta o per colui che ha avuto asportato il vestiario, vi sono stati i danni di guerra. Però, per i lavoratori di questo istituto non vi è stato niente perchè, praticamente, il patrimonio di questi istituti investito in titoli di Stato dà un reddito molto esiguo.

Io non vorrei, onorevole sottosegretario, che si procedesse ancora sulla via seguita dal fascismo. Non vorrei che il Governo preparasse un nuovo prestito per il riarmo...

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'I. N. A. M., purtroppo, non ha capitali.

ANGELUCCI MARIO. Lo Stato sta preparando un prestito per gennaio, secondo quanto si può apprendere dalla stampa, ed io non so che cosa chiederete a certi istituti. È vero che l'I. N. A. M. non ha disponibilità finanziarie; ma, invece di pensare alla sottoscrizione di un prestito o a devolvere le disponibilità ad attività di carattere assistenziale, voi, forse, chiederete a questo istituto di sottoscrivere al prestito per il riarmo. Quindi, non risolverete mai questo problema che è di carattere sociale. E voi sbandierate, attraverso la stampa e la vostra propaganda demagogica (*Commenti al centro*), che fate una politica sociale ed assistenziale e che i lavoratori dalla vostra politica avranno tutta l'assistenza necessaria.

TONENGO. Noi daremo poco; ma voi ci sabotate.

ANGELUCCI MARIO. Voi non siete neppure in grado di risolvere il problema più importante e più immediato, che è quello dell'assistenza dei lavoratori. Quanto si verifica in provincia di Perugia non costituisce un problema locale, ma un problema di carattere nazionale: tutti i colleghi, infatti, possono testimoniare che la situazione che io lamento per Perugia è comune a molte, a tutte le province d'Italia. Il Governo ha la sua responsabilità; ad esso spetta di affrontare tale situazione ed impegnarsi a risolverla. Solo così, coi fatti e non con le parole, potrete dire al popolo che la vostra politica risponde alle sue necessità e non solo a programmi demagogici. Se non farete questo significherà che non solo non potete, ma non volete risolvere il massimo problema che grava sui lavoratori italiani i quali, naturalmente, sapranno giudicare da che parte sta la responsabilità.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bernardinetti, al ministro dei lavori pubblici, «per conoscere se il disciplinare che dovrà regolare la concessione alla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

società Terni della derivazione d'acqua dai fiumi Salto e Turano per la costruzione dei due omonimi bacini idroelettrici, e il disciplinare aggiuntivo, predisposto dallo stesso Ministero, come rilevasi dalla risposta ad altra interrogazione comunicata alla Camera nella seduta del 31 gennaio 1950, sono stati approvati. E, in caso negativo, per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare, con massima urgenza, l'approvazione di detto disciplinare e disciplinare aggiuntivo, essendo oramai i vari rapporti derivati e derivanti da tale concessione già da troppo irrisolti, datando l'inizio delle opere della Terni sin dal lontano 1938. Si fa presente, per l'occasione, che un sollecito disbrigo della pratica porrebbe la società Terni nella necessità di dover fare eseguire dei lavori in un momento, nel quale centinaia di famiglie di lavoratori attendono con ansia una qualche occupazione, e, nello stesso tempo, si porrebbe finalmente termine ad un complesso di pratiche, a soddisfazione completa di tanti comuni e di altrettanti privati cittadini».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il decreto al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, che regola la concessione alla Terni della derivazione d'acqua dai fiumi Salto e Turano, è stato già predisposto e trovasi alla firma del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. L'onorevole Bernardinetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BERNARDINETTI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario della sua telegrafica risposta della quale mi dichiaro soddisfatto. Debbo però precisare, valendomi del tempo che il regolamento mette a mia disposizione, la ragione per la quale, per la seconda volta, io ho prospettato, attraverso l'istituto della interrogazione, questo scottante problema al Governo. Si tratta, onorevole Camangi, di una zona di oltre 1500 ettari completamente invasata dalle acque da più di quindici anni, e la popolazione che colà viveva e vive si trova nella più squallida miseria, nonostante le garanzie della legge, che pure prevede particolari obblighi per l'ente titolare della concessione. Ad ogni modo l'assicurazione del sottosegretario mi accontenta. Faccio, tuttavia, notare che, non appena si è inteso che io avevo presentato questa seconda interrogazione, molti enti interessati, come vari comuni ed il consorzio di bonifica della piana reatina, mi sono venuti a dire che non pare assolutamente sicura e tranquillante

la difesa che il Governo sta operando a tutela dei diritti di questi enti, perchè si dice fra l'altro che il Governo abbia persino rinunciato a ben 11 milioni annui di diritti di concessione. Ciò sarebbe, per lo meno, in contrasto con la realtà concreta dei danni notevoli arrecati alla zona dalla costruzione dei due bacini montani ad opera della Terni: mi riferisco precisamente alla diga mobile delle Marmore, la quale consente un rialzamento o un abbassamento improvviso del livello delle acque del fiume Velino. Ciò provoca evidentemente forti danni alle sponde che sono notevolmente rovinate e alle quali deve provvedere l'amministrazione centrale. Perchè dunque essa ha rinunciato — se è vera l'informazione che mi è giunta — ai diritti di concessione?

Chiedo, pertanto, al Ministero dei lavori pubblici di controllare l'esattezza di questi miei rilievi e, in caso essi rispondano a verità, si provveda con la necessaria tempestività.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'interrogazione dell'onorevole Bernardinetti non faceva cenno a questi particolari, sia pure importanti; chiedeva soltanto se il decreto fosse stato predisposto, ed io ho risposto telegraficamente di sì.

Siccome nella sua replica l'onorevole interrogante ha avanzato qualche dubbio, sono in grado di rassicurarlo completamente, giacché, soprattutto per quanto riguarda la questione del canone, si è applicata, come di consueto, nel decreto e nel disciplinare di concessione, la disposizione dell'articolo 73 del testo unico sulle acque 11 dicembre 1933, n. 1775...

BERNARDINETTI. È una facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*.... che stabilisce che si può concedere l'esonero parziale o totale dal canone per la derivazione della parte di acque regolata dai serbatoi (naturalmente, non per quella non regolata), ma salva sempre la quota devoluta agli enti locali. Quindi, nessuna preoccupazione da parte degli enti locali.

Per quanto riguarda le altre cautele circa l'esercizio della derivazione, non mi è possibile naturalmente darne notizia in questa sede perchè dovrei leggere un numero cospicuo di pagine del disciplinare; tuttavia, posso assicurare l'onorevole Bernardinetti che, nei limiti delle possibilità e delle legittime previsioni, nel disciplinare è previsto tutto quanto può interessare il buon andamento e il buon

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

uso della derivazione, specialmente per quanto attiene agli interessi degli enti locali e dei comuni rivieraschi.

BERNARDINETTI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Matteucci, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere se — di fronte all'eventualità che il commissario governativo preposto alla direzione del consorzio agrario provinciale di Rieti, (in ispregio al tassativo disposto dell'articolo 42, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235), autorizzi i soci iscritti dopo il 16 novembre 1948 a votare per la elezione del primo consiglio di amministrazione del consorzio stesso — non intenda dare precise disposizioni affinché la legge venga rispettata ».

Poiché l'onorevole interrogante non è presente, si intende che l'abbia ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Latorre, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere se non intenda fornire di filo diretto per Taranto e Gioia del Colle il centralino telefonico di Castellaneta (Taranto), e ciò allo scopo di facilitare le comunicazioni telefoniche da Ginosa e Laterza per Taranto e Bari, per ottenere le quali attualmente occorre un rilevante numero di ore, tanto che si fa più presto a raggiungere i due capoluoghi di provincia con mezzi normali di comunicazione, con enorme sperpero di tempo e di danaro da parte dei cittadini di quelle località che hanno bisogno di servirsi, per i loro affari, del telefono pubblico ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

GALATI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. La società S.E.T. ha già previsto il miglioramento delle comunicazioni a Castellaneta (Taranto) mediante la creazione dei circuiti Castellaneta-Taranto e Castellaneta-Gioia del Colle, che si otterranno mediante il sezionamento, a Castellaneta, del circuito S.E.T. su palificazione telegrafica Taranto-Gioia del Colle.

Con la creazione di tali circuiti verranno realizzati i miglioramenti richiesti anche per Ginosa e Laterza.

Per la compilazione della perizia relativa al lavoro e per una sollecita esecuzione, è stato già interessato il Circolo costruzioni di Bari.

PRESIDENTE. L'onorevole Latorre ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LATORRE. Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario, in quanto egli ha detto che è previsto un miglioramento

sulla linea telefonica da Ginosa, Laterza e Castellaneta. Ciò nonostante, occorre dire subito che questo non è un problema nuovo, ma un problema che si dibatte da moltissimi anni, un problema che è diventato, direi, annoso.

La stampa locale della provincia di Taranto e della provincia di Bari ha dibattuto questo problema e lungamente, in quanto ad esso è strettamente legata la sorte di questi due centri agricoli importantissimi della provincia jonica che rispondono ai nomi di Ginosa e Laterza, importantissimi centri agricoli che hanno moltissimi affari in tutte le stagioni, sia in quella della raccolta delle olive, sia in quella della raccolta delle mandorle, dei fichi, dei cereali e via di seguito.

Ora, in questi due paesi così ricchi, con un volume di affari così considerevole, è necessario che vi siano delle comunicazioni celeri, delle comunicazioni che consentano agli agrari, agli agricoltori ed anche agli operai ed artigiani che vivono attorno a questi centri agricoli abbastanza importanti, la possibilità di sviluppare i loro affari con la maggiore celerità possibile.

Noi assistiamo a questo: che un cittadino di uno di questi due comuni, per ottenere la comunicazione telefonica, non dirò con una città del centro o del nord d'Italia, ma semplicemente con il capoluogo di provincia, cioè con Taranto, deve aspettare — mi sia consentita questa frase — la via libera dei centralini telefonici di Castellaneta, Massafra e Taranto, cioè tre centralini che danno la possibilità di comunicare con i suoi rappresentanti della città di Taranto, per cui passano tante di quelle ore della giornata che quel cittadino fa molto prima a noleggiare un'auto pubblica, partire da Ginosa e andare a Taranto, risolvere i propri affari e ritornare a Ginosa, senza che nel frattempo abbia potuto avere la comunicazione telefonica.

La stessa cosa avviene quando si vuole comunicare telefonicamente con Bari.

Ora, ella comprende, onorevole sottosegretario, a quale dispendio di denaro e di tempo si sottopongono questi cittadini. Ed è per questo che, pur prendendo atto delle dichiarazioni che ella ha voluto fare in questa sede, io non mi posso ritenere completamente soddisfatto della sua risposta fino al momento in cui il centralino telefonico di Castellaneta non sarà munito del filo diretto per Bari e Taranto, in modo che possa essere facilitata la comunicazione telefonica nel tempo minore possibile da questi due capoluoghi di provincia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

con i centri agricoli della provincia di Taranto e Bari.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Calamandrei, al ministro della pubblica istruzione, «per conoscere quali ragioni lo abbiano indotto ad emanare la circolare 19 settembre 1950, n. 11530, relativa alle funzioni di vigilanza e di controllo dei commissari governativi annualmente inviati nelle scuole non statali per le operazioni di scrutinio e di esame; la quale circolare, praticamente smentendo ed annullando le precedenti, riduce i poteri dei commissari in misura tale da rendere impossibile ad essi di esercitare in maniera effettiva il loro controllo su dette scuole e lede la loro dignità così gravemente che molti professori, non volendo prestarsi all'ufficio figurativo di legalizzare colla loro inerte presenza abusi che non hanno i poteri di impedire, hanno dichiarato di non poter più accettare d'ora in avanti un incarico, privato così d'ogni efficienza e di ogni serietà».

Poiché l'onorevole interrogante non è presente, si intende che l'abbia ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Tonengo, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, «per conoscere se, di fronte ai ripetuti, in ogni stagione, di danni alle campagne, di conflitti tra cacciatori e agricoltori, che si verificano nelle «zone di ripopolamento» allo scadere dei vincoli di protezione accordati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sulla caccia, non ritenga opportuno provvedere a diramare istruzioni alle autorità periferiche perché siano anche osservati gli articoli 52 e seguenti dello stesso testo unico».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. È noto all'onorevole interrogante che, per l'articolo 52 del testo unico delle leggi sulla caccia, possono essere concesse ai comitati provinciali zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della provincia.

Scadute tali concessioni, senza che si faccia luogo a rinnovo, le zone stesse (per l'articolo 55 del medesimo testo unico) restano, per la successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti e senza che occorra che queste indichino la esistenza di una temporanea riserva.

In tale annata, possono cacciare nelle predette zone solo i cacciatori della sezione o

delle sezioni della federazione italiana della caccia, nella cui giurisdizione ricadono le zone stesse.

In tale ipotesi, dunque, non vi sarebbe motivo di temere inconvenienti, perché la caccia in riserva, di solito, è regolata in un determinato modo, valevole a garantire un certo ordine.

Quando, invece, si fa luogo *ex abrupto* alla revoca delle zone di ripopolamento e cattura, i terreni tornano senz'altro alla libera caccia, senza che si abbia l'annata di regime riservistico.

Poiché, in tal caso potrebbero in realtà verificarsi gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante, non si mancherà di fare in modo che il trapasso non sia causa di incresciose conseguenze; e all'uopo si potranno invitare i comitati a provvedere tempestivamente alle opportune catture di selvaggina e a disporre per la necessaria vigilanza.

Per quanto concerne le zone dove l'esercizio venatorio sia stato — in tutto od in parte — inibito ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sulla caccia, può darsi che, una volta ripristinata la libera caccia, le coltivazioni ne siano pregiudicate; ma, in questi casi, non è possibile trasformare per un anno la zona in riserva, perché la disposizione dell'articolo 55 si applica soltanto alle zone di ripopolamento e di cattura.

Perciò al ministero non rimane che intervenire con le opportune istruzioni; e ciò non mancherà di fare.

Verranno infatti diramate istruzioni alle sezioni cacciatori affinché predispongano il servizio più idoneo a tutelare la incolumità delle persone e la integrità delle coltivazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Tonengo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TONENGO. La risposta datami non mi ha soddisfatto. L'articolo 23 del testo unico delle leggi sulla caccia non ha praticamente mai avuto attuazione. Le zone di ripopolamento sono una cosa, e le riserve un'altra. I proprietari percepiscono un *quid* dai riservisti, cosa che non avviene per le zone di ripopolamento. Ora, quando il ministro dell'agricoltura, su invito dell'associazione cacciatori, concede una zona di ripopolamento, per esempio a Chivasso, egli non si preoccupa minimamente dei danni che tale provvedimento può arrecare ai proprietari di questa zona, i quali non percepiscono nulla.

Ora, io non capisco perché queste zone di ripopolamento e di riserva non possano essere concesse nelle zone demaniali, mentre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

invece si concedono nelle terre sulle quali devono vivere i contadini. (*Approvazioni*). L'onorevole ministro ha concesso l'autorizzazione senza preoccuparsi se quei terreni siano adatti. Sono stati apposti dei cartelli che delimitano una proprietà, indicano la zona di ripopolamento, e proibiscono a chiunque di entrare nel fondo. Il proprietario stesso può entrarvi solo per accudire ai lavori dei campi. Passano quattro o cinque anni: quindici giorni prima dell'apertura della caccia, il giornale *Caccia e pesca*, annuncia l'apertura di quella zona di ripopolamento. Sono migliaia i cacciatori che vi affluiscono, e passano come se fossero dei carri armati; nessuno li può fermare, e nessuno paga i danni che essi procurano. Mentre il prodotto della zona viene calpestato e distrutto, la selvaggina protetta viene distrutta in un sol giorno, perché, ripeto, i cacciatori affluiscono a frotte, l'uno a fianco dell'altro.

I contadini reclamano, e quella gente risponde: « Noi vi spariamo! ». (*Commenti al centro*). Eppure quei contadini difendono un loro diritto, difendono la loro proprietà. E poi i giornali parlano di impallinature!... (*Commenti*). E poi si parla di gente, di contadini che vengono colpiti dai cacciatori, perché hanno reagito per difendere un loro diritto.

Il problema delle zone di ripopolamento deve essere vagliato opportunamente, perché la zona di ripopolamento è un'ingiustizia che si commette in danno dei contadini, dei quali non viene rispettata la proprietà. (*Applausi al centro e a destra*).

RUSSO PEREZ. Protesto a nome dei cacciatori, che sono dei galantuomini. (*Commenti*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge e della proposta di legge costituzionale sulla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale »; e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: « Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ».

È iscritto a parlare l'onorevole Sallis. Ne ha facoltà.

SALLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo progetto di legge costituisce la

conseguenza logica, anzi, la logica conclusione del complesso delle norme costituzionali che riguardano la Corte costituzionale. Le « garanzie costituzionali », con cui si inizia il titolo VI della Carta fondamentale della giovane Repubblica italiana, trovano in questo progetto espressione concreta e realizzatrice, mentre le norme sui giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie dell'indipendenza della Corte, di cui alla prima legge costituzionale 9 febbraio 1948, escono, con il progetto in esame, dalla situazione statica per entrare nel dinamismo operante della vita dello Stato.

La elaborata e profonda relazione che lo precede, e che fa onore non soltanto all'illustre parlamentare che l'ha meditata e stesa, ma al Parlamento italiano, spiega e volgarizza, per quanto era possibile, la vasta portata di questo provvedimento legislativo, che affonda le sue radici nelle nobili tradizioni giuridiche italiane.

Qui sono individuati, innanzitutto, la natura giuridica e la giuridica portata del nuovo organo costituzionale italiano, che assai relativamente, e soltanto in senso generico, può essere raffrontato con organi analoghi di altri paesi civili. Solamente dopo questa esatta individuazione, che ci dà la carta d'identità ed i contorni obiettivi della Corte, noi possiamo parlare della sua importanza politica e sociale, importanza che non può non discendere dalla certezza e concretezza della struttura del funzionamento, dei fini pratici della medesima.

Il sindacato sull'esistenza e validità della legge formale non è nuovo in Italia, dal momento che l'autorità giudiziaria ordinaria poteva sempre, nello esplicitamento della sua normale attività, controllare se l'atto complesso, derivante dal concorso e dalla fusione delle volontà delle due Camere e del re, si era effettivamente formato; se il potere esecutivo aveva rispettato, nell'esplicazione dell'attività legislativa delegata, i limiti derivanti dalla legge delegante, anche se, a questo proposito, disparate fossero le opinioni della dottrina, ritenendo una parte, che faceva capo al Santi Romano, che controllo non si potesse fare se non quando la non corrispondenza della legge delegata alla legge delegante fosse assolutamente stridente — come quando la delega fosse stata data per un codice di commercio e si fosse fatto invece un codice penale — e ritenendo, invece, un'altra parte, che fa capo ad altro illustre maestro di diritto, che il controllo dovesse e potesse essere più diffuso e più penetrante.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

Il sindacato giurisdizionale poteva esercitarsi anche sui decreti-legge, per vedere se essi avevano riportato il crisma parlamentare della conversione in legge.

Comunque, tale sindacato trovava sempre un limite invalicabile nella autonomia degli organi costituzionali ed era meramente formale, meramente incidentale.

È perfettamente inutile qui, onorevoli colleghi, parlare della necessità, della utilità della Corte costituzionale. Essa esiste ormai. E, d'altra parte, ciò fu fatto dalla Costituente, anche se, come io ritengo, con meditazione non eccessivamente approfondita. Comunque, si può soltanto dire che il sistema rigido, adottato dal nostro ordinamento statale, implica l'esistenza di un controllo sulla corrispondenza, alla norma costituzionale, dell'attività legislativa ordinaria, ed implica, altresì, che siffatta corrispondenza esista fra l'attività legislativa delle regioni e la norma invalicabile dello Stato sovrano.

In una legislazione così articolata, anche se obiettivamente gerarchizzata, in virtù della potestà originaria di impero spettante allo Stato in confronto alla potestà semplicemente derivata spettante alla regione, un organo di levatura e dignità costituzionali, come la Corte, può essere ritenuto utile, anche se non estremamente necessario, anche se non assolutamente essenziale.

Ma, in riferimento a ciò, necessita subito rilevare che un organo di tale importanza ed efficacia costituzionali prospetta anche dei gravi pericoli, ove non ne siano scolpiti la natura giuridica ed i fini.

E, innanzi tutto, la Corte costituzionale costituisce un organo costituzionale e non supercostituzionale. Esso si trova in un piano di fondamentale eguaglianza giuridica con gli altri organi dello Stato e non è un organo gerarchicamente superiore. L'Italia non diventa uno Stato di giudici. Se siamo, e dobbiamo essere, contro lo Stato militare, contro lo Stato-partito, contro lo Stato burocratico, contro lo Stato clericale, siamo e dobbiamo essere, a più forte ragione, contro lo Stato dei giudici.

Questa legge precisa la partecipazione, alla formazione della Corte, del Parlamento, dell'esecutivo attraverso il Capo dello Stato, e dell'ordine giudiziario.

In proposito è stato affermato che ciò costituisce una riprova dell'infondatezza della divisione dei poteri, qualora questa sia rigidamente intesa. E si ha ragione di dirlo. Ma è necessario subito osservare che il processo for-

mativo di un organo non incide sulla sua natura giuridica e sui suoi fini.

La Corte costituzionale, pertanto, non può essere considerata un organismo nel quale si congiungono e confluiscono i tre poteri dello Stato e, tanto meno, un organo che sta al di fuori dei poteri esecutivo, legislativo, e giudiziario, come una ricapitolazione ed una sintesi dei medesimi. Ciò non è politicamente, non è giuridicamente, non è moralmente.

Non è vero che la Corte costituzionale si pone come una autorità maggiore all'esecutivo ed al legislativo, in quanto porterebbe in sé, oltre al potere che le è proprio, anche una parte degli altri due poteri. Questo, caso mai, può dirsi — e non sempre — del Capo dello Stato, il quale partecipa, più o meno ai tre poteri fondamentali dello Stato, e che dello Stato simboleggia, nella sua più alta espressione politica, sociale e giuridica, l'unità, la continuità e la maestà.

Ma la supremazia della Corte costituzionale non esiste, neppure sul piano morale, né di fronte al Parlamento, né di fronte al Governo. Non di fronte al Parlamento in sede costituente, che sovrasta nettamente organi e poteri, dei quali decide la nascita, la dignità e la competenza. Non di fronte al Parlamento in sede ordinaria, il quale, per essere un organismo squisitamente politico, pur trovando limiti nella Costituzione rigida, non può prescindere da una visione politica e cangiante, necessariamente libera e discrezionale, nella valutazione della realtà e nelle conseguenti deliberazioni. Perché, organo squisitamente politico, il Parlamento, pur adeguandosi a determinati precetti, svolge un'attività ineguagliabile, in quanto dirige e disciplina, additando sempre nuove mete e determinando sempre nuovi fini, un intero popolo, del quale costituisce la massima, insostituibile, augusta espressione rappresentativa.

La supremazia della Corte costituzionale non si pone neanche di fronte al Governo, che svolge un'attività la quale non è — come suol dirsi — meramente esecutiva ed amministrativa, ma un'attività di vero e proprio governo, che, pur svolgendosi nell'ambito vasto delle direttive tracciate dal Parlamento, tuttavia, per riguardare la suprema ed immediata direzione dello Stato, così nell'ordine interno come nell'ordine internazionale non può non godere di una elasticità di movimento e di una misurata libertà, senza delle quali non sarebbe possibile non soltanto un governo, ma neanche uno Stato. E ciò è tanto vero che in quegli Stati in cui

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

non vi è regime parlamentare, ma un regime di assemblea, come in Svizzera, questa assemblea, per un principio costituzionale fortemente radicato e per una necessità imposta dalla realtà, lascia ampio respiro alla scienza ed alla coscienza degli uomini di Governo.

In uno Stato veramente evoluto, in uno Stato moderno, non vi è autorità maggiore di quella che attinge, immediatamente e periodicamente, la sua forza dalle sorgenti vive e fresche della volontà popolare. E questo non è il caso della Corte costituzionale, la quale non si alimenta a quelle sorgenti, neanche in doppio grado, perchè se così si può ritenere per i componenti della Corte che provengono dal Parlamento, non può dirsi altrettanto per i componenti della Corte che provengono dalla magistratura ordinaria e amministrativa, alle quale si accede per semplice concorso, come per tutti gli altri impieghi dello Stato, e non per investitura di popolo.

E allora, ricomponiamo in armonia, con serietà e senza dannose infatuazioni la posizione e la natura di tutti i poteri statali e di tutti gli organi fondamentali dello Stato. Vedremo che, riducendo ognuno e tutti alle loro giuridiche e naturali proporzioni, ognuno e tutti avranno una configurazione che non consente di parlare, sotto nessun punto di vista, di superiorità della Corte costituzionale, il che equivarrebbe ad affermare una inesistente supremazia dell'ordine giudiziario sul potere di governo e persino sul potere legislativo.

L'umano e costituzionale rispetto che noi abbiamo, e che dobbiamo avere, per l'ordine giudiziario non deve creare in nessuno la convinzione che l'indipendenza istituzionale e funzionale della magistratura — fondamento e corona di ogni regime civile — voglia e debba significare che i magistrati, di tutti gli ordini e gradi, debbano costituire uno Stato nello Stato, una specie di dittatura che non potrebbe gloriarsi neanche di un ricorso fittizio all'investitura del popolo. Ciò è bene dirlo, ed io lo dico, in un momento in cui in discorsi, in riviste, in congressi, in ordini del giorno si fanno affermazioni e si propinano delle opinioni inaccettabili, perchè al di fuori di ogni limite e di ogni misura semplicemente tollerabili.

Il Parlamento non è un qualsiasi redattore di regolamenti. Il Parlamento non può concepirsi come un dattilografo dei costituenti. Esso fa le leggi per un intero popolo di 45 milioni di abitanti. Esso costituisce il potere legislativo. Esso sta al vertice della sovranità. La Costituzione non è una prigione. La Costi-

tuzione è un immenso campo, dove il Parlamento può mirabilmente e deve necessariamente spaziare, se vuole adempiere alle sue funzioni.

Pensare ad una Corte costituzionale intenta quotidianamente ad annullare leggi è pensare l'irreale e l'assurdo. E, invece, da auspicare che la Corte costituzionale sia un organo di ampia visione e di larghe vedute che, raramente e solo dopo approfondita meditazione, annulli l'efficacia di una legge dettata dal Parlamento. Orbene, un tale diniego di applicazione e di efficacia può avvenire soltanto quando certamente esista un'incompatibilità fra la legge e un sicuro e un preciso precetto della Costituzione. Non quando la Costituzione preveda indicazioni ed orientamenti generici, e la cui determinazione e valutazione appartengono soltanto all'alta e sovrana discrezionalità politica del massimo potere rappresentativo dello Stato, che è il Parlamento.

Coloro che vogliono fare della Corte costituzionale un superorgano, un superpotere, una specie di sintesi dominante e staccata richiamano, forse senza volerlo, la concezione del *Führerstaat*, la quale affermava essere la volontà del Führer punto centripeto e centrifugo di tutta la attività statale, e lo Stato un semplice apparato per realizzare quella volontà, e nient'altro. Richiamano altresì la concezione comunistica, che afferma, come fa l'articolo 126 della costituzione russa, esser il partito, e in definitiva, i suoi dirigenti, l'unico ed esclusivo motore che sviluppa ed informa tutta l'attività dello Stato, senza sbandamenti e senza residui di particelle.

Ma in queste due concezioni lo Stato non è altro che strumento di realizzazione di volontà ad esso sovrapposte. Formalmente, e solo a parole — e quindi non sostanzialmente — era più conseguente, più coerente il regime fascista, il cui statuto all'articolo 1º diceva almeno che il partito era una milizia civile al servizio dello Stato, e non al di sopra dello Stato.

Ora, onorevoli colleghi, non vi è nulla al di fuori dello Stato, società perfetta nell'ordine umano. La Corte costituzionale è, per lo Stato e nello Stato, un organo in regime di parità giuridica con tutti gli altri organi dello Stato. Ma se una preminenza politica e sociale ci fosse, come realmente c'è, come sicuramente c'è, questa preminenza spetta naturalmente al Parlamento, che crea il diritto, e non alla Corte costituzionale, che applica e interpreta il diritto stesso, e ciò non liberamente, ma secondo regole determinate dal diritto e acquisite alla scienza giuridica.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

Si è detto in un consesso che ha pari dignità costituzionale di questa Camera, che la Corte costituzionale è organo legislativo; e che, a tal fine, ha dieci membri di natura politica, perché nominati dal Parlamento e dal Capo dello Stato, e solo cinque membri provenienti dalla magistratura. Si è pure detto che, quando la Corte annulla o dichiara incostituzionale una legge, o un atto avente forza di legge, esplica funzione legislativa — anche se negativa — in quanto ne impedisce l'applicazione.

Ci assista, onorevoli colleghi, anche qui il ben dell'intelletto. Innanzi tutto, ripeto, il processo formativo di un organo non incide sulla natura giuridica e sui fini dell'organo stesso. Ma qui la Costituzione è chiara: l'articolo 136 della Costituzione dice testualmente: « Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia ». La formula, almeno secondo il mio debole parere, non è eccessivamente felice, e non sono neanche felici le conseguenze, perché la stabilita efficacia *erga omnes* della sentenza della Corte non mi pare costituisca un metodo rispondente a principi di equilibrata saggezza. Sarebbe stato meglio, invece, creare una struttura, secondo la quale i pronunciati della Corte avessero avuto l'efficacia soltanto per il caso sottoposto a giudizio, salvo al potere legislativo di prenderne atto per le conseguenti logiche deliberazioni.

Comunque, nel campo giuridico, l'efficacia di un provvedimento non si confonde con la sua esistenza. Una legge può esistere, ed esiste indipendentemente dalla sua efficacia, indipendentemente dalla sua applicazione. Altrimenti bisognerebbe dire che una legge non esiste durante la *vacatio legis* semplicemente perché non è applicabile. Altrimenti un qualsiasi atto amministrativo non esiste semplicemente perché non è ancora efficace, in quanto non è stato sottoposto ancora al controllo prescritto dell'autorità competente. La legge del Parlamento non viene annullata, quindi, ma viene negata soltanto la efficacia della legge stessa. Il che è diverso. Poiché se di annullamento si trattasse, allora si intaccherebbe la divisione dei poteri e l'autonomia degli organi fondamentali dello Stato.

Comunque, il Parlamento, modificando soltanto la procedura, può ridare efficacia alle stessissime norme senza cambiare una virgola, e la Corte è obbligata, in questo caso, a piegare ed ammutolire. Questo spiega la diversa posizione dei due organi nello Stato.

Bisogna rifuggire dalla mania di grandezza, e dalla megalomania che astraie dal vero senso

delle cose e che serve soltanto a fuorviare le menti. I quindici uomini che saranno chiamati a far parte della Corte costituzionale avranno sicuramente la coscienza del proprio dovere e della propria missione, dovere e missione che implicano il possesso reale, e non fittizio, di una competenza tecnica e di una penetrante sensibilità morale. In Italia, grazie a Dio, questi uomini ci sono sempre stati, e in Italia, grazie a Dio, questi uomini ci sono, che possono illustrare e decorare la Corte costituzionale.

Ma anche qui bisogna finirla con i paroloni, col parlare di « sapienti », di « soloni », persino di « uomini superiori ». Se fosse così, dovremmo girare l'Italia con il lanterino di Diogene, e correremmo il rischio di non trovare questi uomini folgorati dallo spirito santo. Vi dirò, onorevoli colleghi: che la quintessenza della sapienza umana, o anche semplicemente della sapienza italiana, si debba radunare ormai nei quindici venerabili cervelli dei quindici venerabili componenti la Corte costituzionale, io lo auguro a me, e lo auguro a voi, di tutto cuore; ma se mi chiedete se veramente io ci creda io dico, con tutta sincerità, che non ci credo, semplicemente... perché non ci credo.

Qui è la mistica che rovina. V'è in questo momento, e da un po' di tempo a questa parte, la mistica della magistratura. Ora la mistica, trasferita dal campo religioso, dove è la sua sede naturale, nel campo politico, sociale e giuridico diventa aberrazione. La mistica applicata allo Stato diventa statolatria, totalitarismo di Stato; applicata all'esecutivo diventa dittatura di un collegio o di un uomo, di un *fuhrer* o di un duce; applicata al Parlamento diventa la corruzione del regime parlamentare, che è equilibrio, e, quindi, saggezza; applicata alla magistratura è una manifestazione patologica di uno stato patologico.

Dicendo ciò nulla si toglie alla dignità e al prestigio della Corte costituzionale. Anzi la si colloca nella sua vera e reale grandezza. Essa è chiamata ad esercitare un controllo di legittimità, in tutti quei casi di illegittimità che possono prospettarsi.

E, sotto questo punto di vista, essa assurge a dignità di custode e di vindice della libertà dell'individuo, della inviolabilità del cittadino come singolo e nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità, come dice l'articolo 2 della nostra Costituzione. E questo non è poco.

La Corte costituzionale, perciò, è l'organo che, forse più di ogni altro, garantisce nel nostro paese dell'esistenza dello stato di diritto, di quello Stato, cioè, che crea bensì sovraneamente il diritto, ma che ad esso si sottopone alla stregua di qualsiasi altro cittadino.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

È la certezza dei diritti e dei doveri che investe Stato e cittadini in una società politica veramente democratica, giacché non avrebbe senso parlare di sindacato costituzionale in uno Stato totalitario, in cui avessero padronanza un uomo o un partito, perché quivi non esistono, e comunque non sono mai garantiti, i diritti dell'individuo. Intanto si parla di sindacato, in quanto si fa riferimento ad una legge. E, nel caso nostro, la legge è la Costituzione. Il Parlamento tutto può fare, in sede ordinaria, fuorché violare la Costituzione nei suoi precetti.

La Corte costituzionale perciò può essere ritenuta obiettivamente una misura di difesa politica della Costituzione solo ed in quanto, però, essa adempia alle sue finalità giurisdizionali, e solo e in quanto si adegui con metodo giuridico e non politico, con interpretazione giuridica e non politica, alla Costituzione, nelle sue singole norme e nel suo spirito complessivo. Di difesa politica della Costituzione si può soltanto parlare a proposito della Corte costituzionale come conseguenza pratica dei deliberati della corte stessa nell'ambito del diritto, così come, in egual senso, si può parlare di difesa dell'assetto sociale e giuridico esistente, tutte le volte che le magistrature, di qualsiasi ordine e grado, intervengono per reintegrare la maestà del diritto leso.

Non in altro senso. Non nel senso che la pura reintegrazione politica costituisca la giustificazione e il fine originario e primario della Corte costituzionale. L'incostituzionalità deve risultare da una legge o da un atto avente forza di legge. Resta pertanto assodato che il non fare, il non agire, quando anche fossero la conseguenza e la riprova di un'adeguata interpretazione della Costituzione da parte del Parlamento, non danno la possibilità alla Corte di intervenire e debbono trovare riparazione e assestamento adeguati nelle forze vive e operanti della democrazia, e cioè nei rapporti politici e nelle vicendevoli politiche responsabilità del Parlamento e del Governo rappresentativo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

SAILIS. Con la natura giurisdizionale, e non politica, della Corte bene si accompagna, e ottimamente si armonizza, la disposizione secondo la quale è inibito al giudice costituzionale di appartenere a qualsiasi partito politico. Possedere la tessera di un partito vuol dire comunque militare in una parte contro le altre parti.

Ora, questa inibizione dice ai giudici, e conferma solennemente al popolo, che l'attività del giudice non deve essere appannata da qualsiasi passione politica reale o anche semplicemente sospettata. I giudici, da chiunque eletti e da chiunque nominati, devono sapere che, se sono padronissimi di avere qualsiasi convinzione giuridica o morale, questa convinzione non può informare la loro attività giudicante, che deve essere fondata, semplicemente ed esclusivamente, sulla obiettiva interpretazione e sulla applicazione obiettiva delle regole di diritto costituzionale.

Non è possibile pensare, neanche in via di ipotesi, che un giudice costituzionale, per il semplice possesso della tessera, debba accettare la disciplina di un partito, persino di quei partiti i quali, più che mirare al rispetto della esistente struttura dello Stato, mirano, in modo evidente o inconfessato, e certe volte con disciplina militare, a sovvertire, a mettere a soqquadro l'ordine pubblico; e a sovvertirlo non col metodo democratico, che è moralmente e giuridicamente lecito, ma col sistema della violenza e della forza bruta.

In questo senso, la norma proibitiva ha un'alta tonalità morale, in quanto ricorda alla sensibilità del giudice che è *supra partes*, ricorda a lui il dovere della fedeltà al giuramento e della lealtà alla Costituzione dello Stato.

La fede è una cosa, ma la tessera è un'altra. La fede è come un sacrario depresso nell'intimità profonda della coscienza: non disdegna i sacrifici e accompagna la vita. Ben diversa è la tessera. La tessera è un vincolo, è una limitazione della libertà, pone un rapporto di subordinazione non alle esigenze razionali della fede, non ai dettami della propria coscienza, ma di fronte ad altri uomini, che sono precisamente i dirigenti del partito. E sopra il giudice non vi sono altri uomini. Non vi è che Dio e la legge, la legge e la propria coscienza.

Per questi stessi motivi non è il caso di parlare, a proposito di elezione dei membri della Corte, di rappresentanti della maggioranza e di rappresentanti della minoranza, con evidente allusione alle correnti politiche esistenti nel Parlamento e nel paese. Nella funzione giurisdizionale non vi sono due volontà, quella della maggioranza e quella della minoranza. Vi è un'unica volontà: la volontà *supra partes* che interpreta obiettivamente il significato e la portata obiettivi della legge costituzionale, espressione massima e suprema della volontà dello Stato. E

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

di ciò, onorevoli colleghi, teniamone conto nella procedura elettiva.

L'articolo 29 del nostro progetto parla, oltre che di legge regionale, di atti aventi forza di legge della regione. Ora, ammettere che nella regione ci siano, oltre la legge formale, anche atti aventi forza di legge, mi pare estremamente grave e pericoloso. La regione è un ente amministrativo, anche se la sua attività si protende nella sfera legislativa, la quale peraltro deve svolgersi nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato. È un ente locale che, se svolgerà la propria attività con metodo scevro da paludamenti parlamentari e libero da alcuni antipatici e costosi sussieghi allignati in qualche regione, è per la sua semplicità idoneo a soddisfare le esigenze immediate della regione. L'organo massimo deliberante, che è il consiglio regionale, può normalmente soddisfare le esigenze della regione con procedura rapida e tempestiva. D'altra parte, problemi così gravi, pressanti ed incombenti da giustificare una deliberazione di urgenza da parte della giunta regionale in sostituzione del consiglio mi pare non ve ne debbano essere. Bisogna avere, anche qui, il senso delle proporzioni.

Tanto più che l'articolo 127 della Costituzione contempla una speciale categoria di leggi, denominate urgenti, con procedura rapida e sbrigativa per la loro entrata in vigore. Deve essere soltanto il Governo dello Stato ad emanare decreti-leggi e leggi delegate. Non deve essere consentito ad una giunta regionale di svalutare il consiglio, sia pure temporaneamente, e di sorpassarlo e sopraffarlo. D'altra parte, nei singoli comuni vi sono i sindaci che, a norma della legge comunale e provinciale, hanno la competenza di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, quando ciò si presenti necessario. Questa competenza attribuita ai sindaci, che sono i giudici immediati delle esigenze locali, è giustificata; tale non sarebbe assolutamente ove fosse attribuita alle giunte regionali in sostituzione dei rispettivi consigli.

E poiché parlo della regione, ben venga la Corte costituzionale: se non altro, essa servirà a precisare quelli che sono i compiti e le competenze della regione contro una burocrazia pervicace e ostinatamente ostile, che fa di tutto perché le norme che riguardano in genere l'autonomia della regione e quelle in particolare contenute negli statuti speciali già operanti non abbiano il vigore che pure il costituente ha voluto dare loro. Ben venga, dunque, la Corte costituzionale sotto questo

punto di vista. Innumeri e incresciosi malintesi e contrasti saranno eliminati.

Questa legge pone una incompatibilità tra il magistrato ordinario e quello costituzionale. La Costituzione non prevede tale incompatibilità, ma nemmeno la esclude. La Costituzione, anzi, parla di incompatibilità che possono essere determinate con legge, e non esclude, quindi, che una legge come questa, allo scopo di garantire l'autonomo ordinamento della Corte, possa determinare delle incompatibilità, le quali, ad una valutazione serena ed obiettiva, risultino effettivamente utili e necessarie. Nell'altro ramo del Parlamento si è detto che non v'è nulla di male nel consentire che continuino a prestare il loro servizio ordinario degli altissimi magistrati che venissero chiamati a far parte della Corte costituzionale: essi, si è detto, resterebbero sempre nell'ambito giurisdizionale e nessuna conseguenza dannosa potrebbe aversi nell'espletamento delle due funzioni, la ordinaria e la costituzionale.

In proposito, onorevoli colleghi, mi permetto di osservare che proprio la identica natura giurisdizionale delle funzioni del magistrato ordinario e di quello costituzionale implica la necessaria disgiunzione di esse, e ciò per i fini particolari e specifici alle quali esse devono pervenire, fini che, per quanto riguarda la Corte costituzionale, sono superiori e cogenti per il magistrato ordinario.

Nemmeno mi sembra opportuno dare alla Corte, come qualcuno ha proposto, la facoltà di determinare caso per caso l'incompatibilità, perché ritengo che le incompatibilità, che sono materia delicatissima, debbano essere predeterminate in modo astratto e generale dalla legge, e non affidate alla discrezionalità, che può diventare arbitrio, della Corte; questa, così, si troverà ad applicare una precisa disposizione di legge, e ad essere liberata, quindi, da pressioni interne ed esterne che potrebbero indurla ad adottare due pesi e due misure, col pericolo di una certa inopportuna e importuna disarmonia nell'adozione delle sue deliberazioni.

Né vale affidarsi alla sensibilità del giudice, il quale — si dice — sentirebbe il dovere e avrebbe la possibilità di ritirarsi tempestivamente e spontaneamente qualora si prospettasse un certo disagio. Dico subito che il rispetto per la persona del giudice non mi impedisce di avere maggior fiducia nella garanzia del diritto obiettivo.

Né vale dire, ancora, che la Corte costituzionale, tutto sommato, è al di sopra delle parti in lite e, quindi, costituisce un potere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

superiore alle parti e indipendente dalle medesime. Ciò può esser vero, anzi è verissimo, ma non annulla minimamente le ragioni che militano a favore dell'incompatibilità delle due funzioni, collocate dalla Costituzione in due posizioni diverse, anche se abbiano identica natura giurisdizionale. E, proprio perché è facilmente individuabile l'asserita ed evidente diversità di posizione, non può essere consentito a una stessa persona di essere sopra e sotto se stessa, di essere cioè magistrato costituzionale e magistrato ordinario.

Non sembri strano, onorevoli colleghi, se io dico che ciò corrisponde anche a principi di moralità pubblica, di tecnica statale, e — vorrei dire, forse con una certa enfasi — di scienza dell'amministrazione. Nessuno oggi si accontenta di stare al proprio posto: troppa gente vuole tenere i piedi su due staffe; troppi funzionari chiedono distacchi, comandi, incarichi, duplicità di posti. Comprendo come ciò possa rappresentare talora una esigenza dello Stato e comprendo altresì che il fatto possa anche essere determinato da uno stato di necessità; ma non comprendo come ciò possa e debba avvenire come sistema normale. Orbene, questo, che è un deprecabile andazzo, e non certo un metodo oculato e saggio, si verifica anche nel campo della magistratura ordinaria e della magistratura amministrativa. Ora, ognuno stia una buona volta al suo posto naturale! E stia al suo posto, ed esclusivamente al proprio posto, senza possibilità di sciamare, il giudice costituzionale! È anche una questione di serietà!

Una incompatibilità che non si spiega e che non si giustifica, invece, è quella dei professori universitari. Il motivo posto a fondamento della incompatibilità risiederebbe nella possibilità di un contrasto fra il giudice e il docente, e, più precisamente, fra le decisioni e l'orientamento giurisprudenziale della Corte e le opinioni professate dalla cattedra. Ma è evidente, onorevoli colleghi, che qui si vuole drammatizzare artificialmente una possibilità che prescinde dalla sensibilità dell'uomo di scienza. Anche se in ipotesi dovesse verificarsi questa possibilità, essa non adombrerebbe minimamente l'attività ed il prestigio della Corte.

La naturale obiettività dell'insegnamento universitario, peraltro, e il vigilante senso di responsabilità del docente escludono situazioni difficili ed incresciose. È da ritenere che, se professori universitari verranno chiamati a rivestire la carica di giudice costituzionale, essi saranno quelli più autorevoli,

più eminenti; non saranno soltanto professori, ma veri e propri maestri, come io mi auguro.

Ma perché contraddire la vocazione scientifica e didattica di chi decora e illustra la cattedra universitaria? Perché privare l'insegnamento universitario dell'opera scientifica e altamente educativa dei maestri, e, contemporaneamente, perché privare la Corte costituzionale della esperienza scientifica e pratica di chi può essere sommamente idoneo allo scopo? Se voi, o meglio, se noi stabilissimo l'alternativa non renderemmo un buon servizio all'università né alla Corte costituzionale.

È bene però precisare che quando io parlo di compatibilità intendo alludere all'insegnamento come attività tecnica, ma non ad altre attività che all'insegnamento tecnico non sono connesse come, per esempio, il far parte di commissioni per i concorsi universitari. Ciò dev'essere assolutamente proibito.

Bene facciamo in questa legge a determinare il trattamento economico dei magistrati costituzionali. Siamo in sede di legislazione ordinaria e non sarebbe quindi opportuno rinviare l'argomento ad altra legge ordinaria. Mi sembra sia anche buona tecnica legislativa contemplare qui il trattamento economico, perché si tratta di un elemento creativo di quel particolare *status* personale che mira a garantire l'attività obiettiva, il prestigio morale, e, quindi, anche il funzionamento della Corte.

Detto questo, però, non riesco a comprendere perché si voglia rendere impossibile il cambiare il trattamento economico dei magistrati con legge ordinaria, e si voglia addirittura imporre a questo fine una legge costituzionale. Evidentemente qui si fa ricorso a una supposizione stranissima, assurda, che cioè Parlamento e Governo, a un certo momento, tediati dalle continue decisioni contrarie della Corte, tolgano i viveri agli illustri componenti la Corte costituzionale; supposizione strana, supposizione assurda, semplicemente irrealizzabile. Quindi non è buon sistema stabilire che per cambiare il trattamento economico dei giudici si debba ricorrere al metodo complesso della norma costituzionale. Alla fin fine anche i ministri, che sono organi costituzionali, hanno un trattamento economico che viene da noi modificato quando ci pare e piace, con procedura ordinaria.

Non vorrei dire di più, ma per debito di coscienza — o, meglio, non tanto per debito di coscienza, che forse è una parola troppo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

grossa, quanto per una mia esigenza intima — dirò qualcosa a proposito del trattamento economico. Non esageriamo sul *quantum*, per carità; non esageriamo! Ricordiamo che il magistrato deve bensì dedicare tutte le sue forze all'adempimento del suo ufficio, in quanto ciò costituisce effettivamente, prima ancora che un suo diritto, un suo dovere inderogabile; ma pensiamo anche che vi sono posizioni molto più difficili di quelle del magistrato, come quelle del Presidente del Consiglio e dei ministri, i quali non percepiscono neanche la metà della cifra stabilita nel nostro disegno di legge a favore dei giudici costituzionali.

Ora, io devo dire che la posizione del giudice costituzionale, da un punto di vista generale, si prospetta meno sacrificata se confrontata con la posizione di altre elette personalità che dedicano esclusivamente, senza poter fare altro, la loro attività al servizio dello Stato. Il magistrato può chiudersi in una invidiata e invidiabile meditazione, libero da pressioni e da incitamenti, mentre l'uomo politico è obbligato a rispondere a tutti, a vagare per i ministeri, a soddisfare spesso richieste di contributi, a servirsi di un segretario, a esplicare il proprio lavoro su materiale mobilissimo (di carattere giuridico, sociale, economico) onde poter fare una coscienziosa e difficile valutazione politica di interessi vari e contrastanti: il che non rientra nei compiti obiettivi del giudice, e gli è anzi negato, perché egli è sciolto dai fini di politica contingente e parlamentare. Io dico che per dodici lunghi anni il componente la Corte può riposare tranquillo, nella austerità del suo illuminato e fecondo lavoro, agevolato fra l'altro dalla indubbia comodità della residenza a Roma.

Comunque, lo Stato avrà sempre modo di scegliere le poche unità necessarie fra i numerosissimi e valenti aspiranti che, oltre a voler soddisfare un giustificato orgoglio, vogliono anche conseguire un trattamento economico e morale che non trova l'eguale in veruna altra amministrazione dello Stato. Voglio affermare, insomma, che le possibilità dello Stato devono essere tenute in considerazione anche nei riguardi dei componenti la Corte costituzionale. Nessuno ha il diritto di sottrarsi ai rigori derivanti dalla povertà dello Stato (ciò vuole la giustizia); e, se vi piace neanche la giustizia costituzionale, perché la povertà del nostro Stato è veramente costituzionale.

È stata fatta questione anche circa l'età dei giudici costituzionali. Era naturalissimo che in sede di costituzione della Corte sbucassero

fuori i soliti eroi che vogliono sacrificarsi, prima di morire, sull'altare della giustizia costituzionale, mettendo al servizio della collettività l'impareggiabile e ineguagliabile competenza tecnica da essi vantata. Io rispetto la vecchiaia e la venero, se non altro perché anch'io devo diventare vecchio. Anzi, io ammiro la vecchiaia; ma dico anche che una persona, a un certo punto, ha il diritto e il dovere di starsene comodamente a casa. E la Corte costituzionale non deve essere una casa di riposo, profumatamente pagata, per nessuno.

Prima di finire vorrei trattare un altro argomento: i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. La formula costituzionale adottata non è risultata chiara, sia per gli inevitabili richiami che si possono fare alla legislazione precedente, sia per i sussidi, tutt'altro che univoci, prestati dai lavori della Costituente. La questione è troppo grossa e troppo delicata. Forse è per questi motivi che la Commissione, seguendo il sistema del Senato, ha preferito tacere, deferendo alla Camera la soluzione del grave problema.

Se io dovessi definire il gesto della Commissione, lo definirei forse come un gesto degno di Pilato, non nel senso che i componenti della Commissione abbiano compiuto un atto di viltà, ma nel senso che essi non abbiano volutamente preso una decisione per eccesso di rispetto, per eccesso di deferenza verso questa Assemblea. Ma il troppo, si sa, storpia, e ciò avviene un pochino anche in questo caso. Nulla impediva, secondo me, che la Commissione avesse articolato l'opinione della maggioranza, e avesse riportato nella relazione le opinioni dell'opposizione, o anche quelle dei singoli dissenzienti. Questo che sto dicendo non vuole essere una indelicatezza verso la Commissione, che merita ogni lode, tanto più che lo stesso relatore, nella sua pregiata relazione, ha prospettato, in maniera chiara e cristallina, le ragioni che militano a favore di una soluzione e quelle che militano a favore delle soluzioni opposte. Il relatore, anzi, ha fatto anche di più: ha manifestato le sue simpatie verso una determinata soluzione, che egli ritiene la più rispondente allo scopo e che corrisponde anche alle mie modeste vedute.

Il conflitto deve essere fra poteri, ed è, quindi, necessario che la controversia verta su una manifestazione, su un atto di un potere. Ciò implica che l'atto esprima, effettivamente e definitivamente, la volontà di quell'ordine complesso e unitario di organi che costituisce un potere, onde l'atto stesso possa essere qualificato e identificato come espressione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

di un potere. Devono essere, insomma, esauriti e conclusi tutti gl'interventi possibili degli organi gerarchici di un potere, compreso l'intervento dell'organo che sta al vertice del medesimo. A meno che non si verifichi l'atto di un organo che, anche se non collocato alla sommità, venga a intaccare e a turbare, senz'altro ed immediatamente, l'autonomia di un altro potere, come potrebbe essere, per esempio, un atto di istruttoria penale contro un membro del Parlamento, prima che la Camera e il Senato abbiano concesso l'autorizzazione a procedere.

I conflitti, comunque, devono avere tre requisiti: deve trattarsi di conflitti giuridici, perché fondati sulla legge; deve trattarsi di conflitti esterni tra poteri, e non tra organi, anche se costituzionali, dello stesso potere; deve trattarsi di conflitti vertenti su attribuzioni risultanti da norme costituzionali e non da leggi ordinarie.

Senonché, onorevoli colleghi, questa non è opinione pacifica; e, se anche poi fosse pacifica per noi, e forse non lo è, potrebbe non esserlo per la Corte costituzionale, che ha il diritto ed il dovere di interpretare, da par suo e liberamente, la norma costituzionale. Se noi in questa legge ordinaria ponessimo qualche precisazione, potrebbe la Corte costituzionale pensarla diversamente. Potrebbe non sentirsi vincolata a una norma ordinaria. Qui, onorevoli colleghi, siamo arrivati, secondo me, al punto culminante e cruciale del problema, di fronte al quale vano e pericoloso sarebbe il chiudere gli occhi.

Dico subito che non aderisco alla tesi di lasciare impregiudicata la questione, in modo da rendere possibile la soluzione di essa da parte della Corte costituzionale nella sua elaborazione giurisprudenziale. Qui le cose non sono obiettivamente chiare, per noi come per la Corte. Qui si tratta di una determinazione di competenza, di una attribuzione di competenza, e non quindi di elaborazione giurisprudenziale — mi appello all'onorevole ministro e all'onorevole sottosegretario, che sono dei giuristi — la quale ha un compito più circoscritto. Qui si tratta di diritto sostanziale. Ed allora la Corte, in materia così delicata, non farebbe più interpretazione, ma creerebbe addirittura diritto, e diritto costituzionale. E questo non lo può fare, essendo organicamente a ciò incapace; essendo cioè tenuta ad applicare e non a creare il diritto.

Giunti a questo punto, non vi è che un solo mezzo: riunirci in sede di revisione costituzionale e chiarire, definitivamente e solenne-

mente, quello che Costituente e Costituzione hanno detto e hanno voluto dire. Ecco tutto.

Ieri un collega, che ho ascoltato molto attentamente, ha detto: «La Corte costituzionale dirà se anche il partito politico è un potere; dirà quali sono i poteri dello Stato». Veramente troppi dicono: «Lo dirà la Corte, lo dirà la Corte costituzionale». Ma allora questa Corte deve dire tutto; allora questa Corte costituzionale è la sintesi *a priori* e *a posteriori* di tutte le cose! Ora, io affermo che questa Corte deve dire, né più né meno che quello che diciamo noi, anzi, che ordiniamo noi, salve le normali regole interpretative.

Un organo giurisdizionale deve avere delle direttive precise, e su queste direttive si svolge la elaborazione giurisprudenziale, la quale può arrivare soltanto fino ad un certo punto, senza poter andare oltre.

Perché non avere il coraggio di dire, di fare ciò? Per quali motivi non ricorrere all'unica via possibile ed efficace perché le cose siano chiare e serie, serie e chiare per tutti: organi dello Stato e cittadini?

Onorevoli colleghi, avremmo sicuramente reso un segnalato servizio al paese, se avessimo riesaminato in seconda lettura, con maggiore prudenza e senza la pressione del tempo, la nostra Costituzione, pensata e formulata con alti e nobili intendimenti ma anche con non compiuta meditazione (dato l'agitato momento storico e il clima della sua elaborazione).

Sistema bicamerale troppo rigido, ordinamento troppo rigido della magistratura, Corte costituzionale: argomenti principi, questi, insieme con altri non meno importanti, forse male strutturati, forse male formulati, e che, perciò, possono essere esiziali per la pratica instaurazione di un regime veramente democratico nel nostro paese, martoriato dalla dittatura e dalla sconfitta.

Posso anche dissentire dalla opinione, la quale ritiene che, per applicare veramente la nostra Costituzione, bisogna disapplicarla. Posso anche dissentire da questa opinione, ma veda la Camera se, presentandosi l'occasione della Corte costituzionale, non sia il caso di iniziare subito — nell'interesse esclusivo del paese — questa opera cosciente di revisione sostanziale e tecnica della Costituzione.

Un regime si regge stabilmente soltanto quando poggia su idee, strutture, e fini univoci e chiari; e non quando tali fini costituiscono fonte di sicuri equivoci e di drammatici contrasti. (*Vivi applausi al centro e a destra. — Molte congratulazioni.*)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amadeo. Ne ha facoltà.

AMADEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo a cui appartengo approverà questo disegno di legge, non soltanto perché si tratta di una legge d'attuazione, ma anche perché siamo convinti della esigenza improrogabile di un controllo stabilito a garanzia della Costituzione, e per la natura non flessibile della Costituzione medesima, e per la struttura regionalistica della Repubblica, e perché noi concepiamo la stessa come Stato di diritto.

Ritengo superfluo, a questo punto della discussione generale, intrattenermi sui principi fondamentali a cui l'istituto della Corte è ispirato; credo invece più conferente trattare — sia pure brevemente — alcuni aspetti particolari, rilevare lacune, prospettare qualche soluzione, riservandomi di proporre in seguito e di svolgere in sede di Commissione taluni emendamenti.

Vengo quindi senz'altro all'esame dell'articolazione.

L'articolo 3 stabilisce che i cinque giudici che debbono essere eletti dal Parlamento lo siano applicando la norma regolamentare attuale della nostra Assemblea. A parte la considerazione, d'ordine forse soltanto estetico, della inopportunità d'un riferimento al regolamento di una delle Camere in una legge come questa, sono perplesso circa la bontà di questo sistema, accolto dal Senato e dalla nostra Commissione.

Siamo profondamente convinti che compito della Corte costituzionale debba essere un controllo giurisdizionale, e non politico; per questo carattere, il sistema migliore sarebbe quello della nomina dei cinque giudici a maggioranza assoluta. Ma riconosco che è un criterio troppo astratto, perché presuppone una indipendenza di giudizio che probabilmente non sarebbe conseguibile.

Vi è un emendamento proposto dall'onorevole Gaetano Martino, suggerito dallo stesso relatore nella sua pregevole relazione, affinché l'elezione si faccia a maggioranza qualificata, e ciò nella fiducia che valga a favorire intese tra le varie correnti politiche qui rappresentate. In ogni modo, qualora dovesse essere accolto l'emendamento Martino-Rossi, sarebbe sempre necessaria una norma sussidiaria: perché noi abbiamo infatti già constatato, anche per l'elezione del Capo dello Stato, come sia difficile conseguire una maggioranza qualificata, onde è probabile si debba addivenire alla elezione a maggioranza assoluta. Ritengo pertanto che il sistema sarebbe più teorico

che pratico. A ogni modo l'accoglimento dell'emendamento dovrebbe essere integrato, per il caso che al terzo scrutinio non si potesse ottenere il *quorum* sufficiente.

Passo all'articolo 6. Secondo il testo elaborato dalla nostra Commissione, i giudici della Corte « restano in carica » 12 anni; qui sarebbe forse più opportuno riprodurre il testo della Costituzione e dire che i giudici « sono nominati » per 12 anni. V'è una certa differenza: con l'espressione « restano in carica » si scolpisce il concetto della permanenza come diritto soggettivo, mentre l'espressione « sono nominati » non esclude la rinnovazione parziale del collegio durante il secondo dodicennio.

L'articolo 6 proposto dalla Commissione stabilisce che si eleggano i 15 giudici, i quali rimangono in carica 12 anni; e che, per far salva nonostante le parziali successive rinnovazioni la permanenza nell'ufficio per 12 anni, al termine del primo dodicennio si proceda a sorteggio alla rinnovazione soltanto di 6 giudici, mentre gli altri 9, per una volta tanto, rimarrebbero in carica altri 6 anni. Ma nella Costituzione v'è anche la VII delle disposizioni transitorie e finali, la quale forse può suggerire un altro sistema. Ivi, al terzo comma si dice: « I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica 12 anni ». Sembra quindi si possa ricavarne che i giudici nominati al termine del primo dodicennio possano essere rinnovati parzialmente; si potrebbe quindi concludere che, una volta rinnovato interamente il collegio allo scadere del primo periodo, i nuovi eletti vengano ad essere in parte sorteggiati per il parziale rinnovo dopo 6 anni.

Non credo che questo sistema ci discosti più dell'altro dalla Costituzione. La ragione per la quale fu bloccato il primo collegio è stata l'esigenza di favorire la formazione di una giurisprudenza stabile. Se tale è la ragione della norma, nulla osta a che la parziale rinnovazione possa effettuarsi ogni 6 anni a cominciare dal primo sessennio di carica del secondo collegio, evitando che vi siano giudici i quali rimangano 18 anni in carica. Del resto, questo sistema, sul quale mi riservo di presentare un emendamento, è quello seguito dalla Corte internazionale di giustizia, l'articolo 13 del cui statuto dispone che i membri della Corte sono eletti per 9 anni; tuttavia si soggiunge, per quanto concerne i giudici nominati alla prima elezione, che dopo tre anni se ne sostituiscono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

cinque, e dopo altri tre anni altri cinque, applicando così il criterio della parziale rinnovazione di triennio in triennio.

Abbiamo poi l'articolo 7. Secondo il testo della Commissione « i giudici della Corte costituzionale non possono essere rieletti prima che siano trascorsi dodici anni dalla data di cessazione dalle funzioni ». Ora, questo è un andare oltre il testo costituzionale, perché la Costituzione dice che non possono essere « immediatamente » rieletti. Perché impedire una rielezione per un periodo di dodici anni? L'elezione può rivelare magistrati di grande capacità e valore. Trascorso il periodo della carica, non saranno rieletti immediatamente, siamo d'accordo; ma perché bloccare per dodici anni una nuova elezione di queste persone? Potrebbero con utilità e decoro essere rielette dopo un sessennio, oppure, in caso di vacanze, anche prima. Credo siano sufficienti, a questo proposito, le disposizioni inserite nel testo costituzionale, e mi riservo a ogni modo di presentare un emendamento soppressivo di questo articolo.

L'articolo 8 parla delle incompatibilità dei giudici della Corte costituzionale. Queste incompatibilità — lo chiedo al relatore — valgono soltanto per i giudici ordinari o valgono per tutti i giudici, quindi anche per i 16 giudici aggregati? Per i soli ordinari? *Quid* allora per gli aggregati? Io ritengo che non si possano stabilire tutte queste incompatibilità per i giudici aggregati; ma ritengo altresì che si debba stabilire almeno una incompatibilità per i giudici aggregati: questa: che essi non facciano parte del Parlamento né del Governo, dacché sono chiamati a giudicare il Capo dello Stato e i ministri.

Qui domando: col sistema bicamerale, essendo sessennale la legislatura del Senato della Repubblica, e quinquennale quella della Camera dei deputati, qual'è l'inizio della legislatura per la nomina di questi giudici aggregati? Probabilmente, l'inizio della legislatura della Camera dei deputati; ma è necessario che sia precisato. E forse deve essere precisato anche il sistema di elezione di questi giudici, a meno che questo s'intenda essere lo stesso sistema che viene stabilito per la nomina dei giudici ordinari.

Quanto all'articolo 9, che fa divieto ai giudici della Corte di iscriversi a partiti politici, esso è uno di quegli articoli che, scritti o non scritti, lasciano il tempo che trovano; può avere anche — mi si perdoni il termine — un certo sapore farisaico. Però, bisogna ammettere che nei confronti delle parti il divieto può avere un senso positivo, perché il sapere

che i magistrati non sono politicamente qualificati può dare una maggiore garanzia di obiettività alle parti che ricorrono alla Corte.

Quanto alle nomine sul funzionamento, penso che debba essere molto chiaro che il controllo delle leggi deve essere contenuto nei limiti della violazione di norme precettive della Costituzione, evitando in via assoluta la pericolosa tentazione di creare un parallelismo con la giustizia amministrativa, la quale è chiamata a giudicare anche sull'eccesso di potere, ciò che non potrebbe essere tollerato in sede di controllo di legittimità costituzionale senza menomazione del potere legislativo del Parlamento.

Nell'articolo 27 noi leggiamo: « La Corte costituzionale, quando accoglie un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, ecc. ». Ora, qui — non perché debba esservi una norma integrativa, ma perché è bene sia chiaro e ne rimanga traccia nel dibattito — deve essere chiarito che, se la Corte costituzionale respinge un ricorso, la rielezione sia circoscritta nell'ambito dei motivi del ricorso stesso, e non possa quindi precludere la eventuale impugnativa della legge per altro motivo; e che non sia possibile l'errore di ritenere che se il ricorso è respinto la legge nel suo insieme sia riconosciuta costituzionale e non possa più essere impugnata di incostituzionalità.

E qui avrei finito le mie brevi critiche intorno al disegno di legge governativo. Debbo ora dire qualcosa intorno alla proposta di legge costituzionale: vi dirò francamente che, pur avendo fatto parte della Commissione, riflettendo sull'argomento mi son venuto convincendo della inopportunità di affiancare alla legge regolamentare una legge costituzionale come quella che ci viene proposta, dato che gli articoli di essa mi sembrano o superflui o suscettibili di entrare nella legge ordinaria. Il primo articolo dice: « I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ». Esso mi sembra inutile, perché discende da un principio costituzionale noto e pacifico.

TESAURO, *Relatore*. Ma che non è consacrato nel nostro ordinamento.

AMADEO. Il secondo: « Il trattamento economico stabilito dalla legge sull'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale può essere modificato solo con legge costituzionale », mi pare assolutamente inopportuno e strano, se pensiamo che la Costi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

tuzione all'articolo 69 dispone solo che le indennità parlamentari siano fissate con legge e all'articolo 84 dispone analogamente per l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica: se quella della legge ordinaria è la via seguita nei predetti casi e non fu fatta alcuna legge costituzionale per bloccare la legge ordinaria, perché deve esservi questo sistema di blocco per le indennità dei giudici della Corte, tanto più in periodo di probabili ampie oscillazioni del costo della vita? Perché ingolfarci in una legge costituzionale, che più difficilmente poi può essere rimossa, ove si presenti l'opportunità o la necessità di fissare in altra misura il *quantum* delle retribuzioni?

Abbiamo poi l'articolo 3 e l'articolo 4. Questi due articoli, in fondo, meno il sistema di deliberazione a maggioranza assoluta o a maggioranza di due terzi — e questo sistema può entrare benissimo nella legge regolamentare — non fanno che riprodurre quanto vi è già nella legge costituzionale del 9 febbraio 1948: e adesso vogliamo varare ancora una legge costituzionale per ripetere gli stessi concetti?

Quanto poi agli altri articoli, a quelli cioè che si riferiscono a configurazione dei reati, a pene da erogare, alla discrezionalità del giudice, essi non esprimono in fondo che norme di diritto materiale, con cui nulla si stabilisce che vada oltre i principi generali; tutte norme quindi che possono trovare opportuna sede in una legge ordinaria, destinate a incorporarsi poi nel codice penale.

Ma in ogni modo — e così concludo — se si vorrà insistere sulla opportunità di questa legge costituzionale, io mi riservo di presentare degli emendamenti soppressivi; la sua portata dovrebbe essere infatti il più possibile limitata, anche perché non venga ad intralciare, come ad esempio avverrebbe con gli articoli 3 e 4, la più sollecita formazione di questa Corte costituzionale che tarda purtroppo tanto a venire e che deve al più presto essere in grado di adempiere il suo alto ufficio di controllo, a garanzia della Costituzione e a garanzia dei diritti dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Russo Perez. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Resta. Ne ha facoltà.

RESTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi rendo conto della difficoltà di una discussione tecnica, che è sempre pesante in un'Assemblea dal carattere puramente poli-

tico: queste sono discussioni da farsi molto più opportunamente in sede di Commissione. Ma poi speriamo che, seguendo la procedura dell'articolo 85, si possa rinviare in Commissione la discussione degli articoli e quindi limitare, come io ora limiterò, la discussione a quei punti di dissenso che l'onorevole relatore, nella sua pregevolissima relazione, ha segnalato come non risolti in sede referente.

Io ho notato dai lavori preparatori, dal testo della Costituzione e dalla discussione fattane in Commissione, cui ho avuto l'onore di partecipare, che forse i più qualificati a parlare di Corte costituzionale, così come l'istituto è congegnato nel nostro ordinamento positivo, sono gli amministrativisti. E dico i più qualificati, perché mi sembra che al grido di Silvio Spaventa nel suo discorso di Bergamo del 1880: «giustizia nell'amministrazione» abbia fatto eco all'Assemblea Costituente un grido analogo: «giustizia nella legislazione».

È l'onorevole Paolo Rossi, che fu relatore alla Costituente, richiamò nei suoi interventi il discorso di Silvio Spaventa e diede alla Corte costituzionale un'impronta, poi rimasta duratura nella Costituzione, non dissimile da quella che fu data alla IV sezione del Consiglio di Stato dalla legge del 1889.

Permetterete allora che uno dei più modesti amministrativisti d'Italia vi esprima qui il proprio pensiero intorno alle norme della Costituzione italiana sulla Corte predetta e alle disposizioni che oggi sono all'esame della Camera. Io non voglio discutere qui in tesi — come molti hanno fatto, allungando la discussione — gli argomenti pro e contro l'istituzione della Corte costituzionale. Sono argomenti superati. Sarebbero andati benissimo all'Assemblea Costituente, ma non oggi, quando siamo in sede di attuazione della Costituzione. Noi abbiamo uno stampo da riempire di norme concrete, abbiamo un istituto da articolare e da far funzionare. Quindi, bando alle critiche istituzionali.

Secondo me, un primo problema veramente interessante è questo: quale natura abbia la Corte costituzionale, cioè come si ponga nel nostro ordinamento. Problema veramente difficile e che fa «tremar le vene e i polsi» a qualsiasi giurista. Questa indagine è necessaria, perché dalla natura che la Corte costituzionale ha nel nostro ordinamento, cioè dal modo come vi si pone, noi trarremo conseguenze veramente importanti per la definizione di una serie di disposizioni, a mio personale avviso, indispensabili nella legge che in concreto la istituirà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

Anzitutto, la prima domanda è questa: la Corte costituzionale è un organo costituzionale? Il relatore ha risposto e non ha risposto (me lo consenta l'onorevole Tesaurò) a questo quesito, ma è un quesito per me fondamentale, che esige una risposta univoca e sicura. Certo, alla prima impressione, sentendo parlare di Corte costituzionale, con un qualificativo così chiaro, parrebbe indiscutibile la sua natura di organo costituzionale. Ma, se per organo costituzionale si intende l'organo che attua la Costituzione, allora è evidente che non solo la Corte costituzionale, ma anche il giudice conciliatore è un organo costituzionale. A mio avviso bisogna, per definire quello che è l'organo costituzionale, vedere come si attua la Costituzione, poiché la Costituzione si può attuare in tanti modi. Ora, per quanto riguarda la Corte costituzionale, a mio avviso, essa non fa che attuare la legge, cioè non fa che attuare una garanzia di conformità alla legge. In questa attuazione di garanzia di conformità alla legge, qualunque sia l'opinione che si possa avere sul concetto di giurisdizione, indubbiamente vi è una funzione, e, quindi, una natura giurisdizionale. Esclude la natura giurisdizionale la posizione costituzionale? Secondo il relatore, no. Anzi, il relatore arriva a dire che la Corte costituzionale ha un aspetto bifronte: ha un'attività giurisdizionale ed una funzione costituzionale.

Io, in realtà, in questo aspetto bifronte noto una cosa: che il relatore ha colto l'antitesi fra due posizioni, ma il giurista ed il Parlamento hanno l'obbligo di fissare nella legge se questo organo è costituzionale o non è costituzionale; cioè hanno l'obbligo di stabilire la natura effettiva di questo organo, perché ne derivano una infinità di conseguenze della massima importanza.

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo punto, perché non si tratta di una questione oziosa tra giuristi solitari, abituati a spaccare il capello in quattro. È una questione di grande importanza, perché la natura costituzionale o giurisdizionale dell'organo porta serie conseguenze anche sulla natura delle decisioni dell'organo.

Ora, secondo me, per definire con la maggiore approssimazione possibile la Corte costituzionale, bisogna cominciare con lo stabilire quando un organo è costituzionale. E per me un organo è costituzionale quando attua la Costituzione con direttive e con responsabilità di ordine politico, ossia con direttive e responsabilità di cui si risponde direttamente o indirettamente al popolo. Noi abbiamo, così, che il Governo è organo costituzionale, perché

esegue le direttive politiche che dà il Parlamento, che è un altro organo costituzionale. Abbiamo il Capo dello Stato che è un organo costituzionale poiché è il moderatore delle direttive politiche del Governo e del Parlamento. Ma non abbiamo un organo costituzionale nella Corte costituzionale, la quale ha la sola funzione (ed è posta nell'alveo del potere giurisdizionale) di attuare le garanzie del cittadino, senza dare, ricevere, moderare o eseguire direttive politiche e senza risponderne. Ben diversa — e non assimilabile alla nostra — è la natura della Corte suprema degli Stati Uniti d'America, per cui, in virtù del *recall*, il giudice supremo può essere revocato dalle sue funzioni per iniziativa popolare. Questo, a mio avviso, è il primo punto che mi riservo, poi, di sviluppare in sede di Commissione quando se ne potranno trarre le necessarie conseguenze.

Secondo punto: la funzione dell'organo. Qui, se dovessi ripetere quello che ho detto, direi che la natura postula la funzione; ma l'attribuzione all'organo della funzione giurisdizionale è indiscutibile, perché l'articolo 134 parla di giudizi, di controversie di legittimità, di conflitti di attribuzione, di accuse al Capo dello Stato e ai ministri. Quindi: natura tipicamente giurisdizionale e funzione tipicamente giurisdizionale.

È vero che i limiti dell'attività giurisdizionale della Corte sono più ristretti per quanto riguarda il sindacato (che in questo, come vedremo, si avvicina al Consiglio di Stato), e più estesi per quanto riguarda l'efficacia del sindacato stesso — dato che le pronunzie della Corte costituzionale hanno efficacia *erga omnes* (articolo 136) — ma tutto ciò non incide sulla natura della funzione. La quale natura è, come si è già visto, esclusivamente giurisdizionale.

La Corte costituzionale è quindi un giudice: come tale si pone, come tale agisce nel meccanismo della nostra Costituzione.

Un'altra osservazione che io vorrei fare (e la farò in maniera scarna, riservandomi di svolgere il mio concetto in opportuna sede, cioè in Commissione) riguarda il concetto di legittimità costituzionale. È, questo, il primo dei tre ordini di competenze che la Corte costituzionale ha in base all'articolo 134 della suprema carta. Quando si dice legittimità costituzionale, il pensiero corre immediatamente al sindacato di legittimità sugli atti amministrativi. L'onorevole Amadeo ha già dichiarato (ed io sottoscrivo pienamente la sua osservazione) che il sindacato per eccesso di potere non può es-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

sere qui compreso. In altre parole, io ricordo a me stesso che l'articolo 5 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, che dà la possibilità ai giudici ordinari di sindacare la conformità degli atti amministrativi alla legge, conferisce ad essi un potere che è veramente identico a quello che la Costituzione ha conferito al giudice costituzionale. Invece, come tutti sanno, il sindacato per eccesso di potere è uno strumento delicatissimo stabilito dalla legge sul Consiglio di Stato per sindacare l'uso del potere discrezionale fatto dalla pubblica amministrazione. Io penso che sarebbe pericolosissimo se la Corte costituzionale usasse di siffatto strumento, perché sindacare l'uso del potere legislativo da parte delle Camere legislative sarebbe veramente pericoloso e ci potrebbe portare tranquillamente al regime di governo dei giudici.

Conflitti di attribuzione: anche qui mi duole di dovermi dichiarare in disaccordo con la relazione dell'onorevole Tesauro, peraltro complessivamente tanto pregevole, come già ebbi occasione di dire e come ripeto.

L'onorevole Tesauro ha ritenuto, pur lasciando impregiudicata la questione, che, per quanto concerne i conflitti di attribuzione, noi dovremmo tener ferme, in sostanza, le norme del codice di procedura civile: di conseguenza i conflitti di attribuzione deferiti alla Corte costituzionale sarebbero solo i conflitti di attribuzione fra i poteri costituzionali dello Stato. A prima vista la tesi pare seducente, ma la sostanza e la soluzione del problema non sono così semplici, e la discussione svoltasi in Commissione lo provò abbondantemente. Riportiamoci per un momento alla legge del 1877 che stabilì, con molta chiarezza, la differenza fra conflitti di giurisdizione (cioè i conflitti fra due autorità giurisdizionali nell'esercizio della loro funzione) e conflitti di attribuzione (cioè i conflitti fra due autorità appartenenti a due poteri diversi: per esempio, il potere esecutivo e quello giudiziario) statuendo che l'organo competente a dirimerli fosse la Corte di cassazione di Roma a sezioni unite (bisogna ricordare che, a quel tempo, esistevano le cassazioni regionali). Venne poi il codice di procedura civile del 1942 che ebbe il vero demerito di offuscare le chiare linee di questa materia. Esso abolì, infatti, la legge del 1877, in quanto ritenne che non fossero più possibili i conflitti di attribuzione fra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa, ossia che anche i conflitti di attribuzione fossero configurabili e risolvibili come conflitti di giurisdizione. La gravità di siffatta affermazione è evidente. Il codice del

1942, tuttavia, alla stregua di tale assurdo presupposto, deferì tutte le controversie in materia alle sezioni unite della Corte di cassazione ormai unificata (articoli 41 e 368). Oggi che abbiamo una Costituzione che sancisce chiaramente la possibilità di conflitti di attribuzione, noi dobbiamo ristabilire quella differenza chiara ed evidente fra i conflitti di attribuzione ed i conflitti di giurisdizione che già era prevista nella legge del 1877. Dirò di più: il legislatore costituente ha allargato il concetto di conflitto di attribuzioni, perché nel vecchio ordinamento avevamo i conflitti di attribuzione regolati con rimedi giuridici (conflitti fra potere esecutivo e giudiziario) e conflitti non regolati con rimedi giuridici, ma con rimedi politici, mentre oggi la nostra Costituzione riconosce e regola giuridicamente tutti questi conflitti, non limitando più la regolazione in via giurisdizionale ai vecchi conflitti fra potere esecutivo e potere giudiziario. Quindi è evidente, quando nella Costituzione si parla di conflitti di attribuzione, che tutti questi sono riservati alla Corte costituzionale. Non rimangono di competenza della Corte di cassazione a sezioni unite che i conflitti di giurisdizione. Cioè, ogni qualvolta si controverta sul diritto soggettivo del cittadino, giudica se la competenza appartenga alla autorità giudiziaria ordinaria o al giudice speciale la Corte di cassazione a sezioni unite; nei casi, invece, in cui entrano in conflitto di attribuzione organi appartenenti a diversi poteri dello Stato, è indubbia la competenza della Corte costituzionale.

Vorrei ora fare due brevissime osservazioni sulla struttura e sulla composizione della Corte costituzionale; e concluderò poi con qualche riserva di carattere patologico, che forse non è fuor di luogo oggi che è di moda la medicina preventiva. Struttura e formazione dei collegi elettorali. L'amico onorevole Martino ha detto ieri cosa molto giusta da un punto di vista generale, quando ha osservato: badate, quando vi sono cinque giudici che devono essere eletti dalle magistrature superiori ordinaria e amministrative, voi agite contro la norma costituzionale quando fate eleggere questi cinque giudici, tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti. Ed ha soggiunto che l'argomento addotto a suffragio della proposta (essersi cioè le magistrature interessate accordate sulla procedura) era quanto di più assurdo si potesse immaginare.

Se questo fosse il solo argomento a sostegno della tesi, non solo lo condividerei, ma direi che è un argomento ultroneo, dato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

che in materia di interpretazione di norme costituzionali non è sicuramente ammessa negoziazione delle parti.

Ma, secondo me, l'argomento non è questo. C'è un altro argomento, che scaturisce dalla lettera della Costituzione. Quando le Camere procedono alla nomina dei loro cinque giudici, la Costituzione dispone espressamente che l'elezione deve avvenire in seduta comune. E badate che le Camere si riuniscono in seduta comune eccezionalmente, ma anche in altri casi, per esempio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi, il fatto che le Camere si riuniscono già in altri casi in seduta comune e che, in questo caso, la norma costituzionale lo dica chiaramente, sta a significare questo: che, siccome la Costituzione non dice nulla per le riunioni delle supreme magistrature e siccome le supreme magistrature non si riuniscono mai congiuntamente (non esiste un solo caso in cui la Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti si riuniscano in seduta comune), è evidente che non c'è altra soluzione possibile che convocarle in sedute autonome per eleggere un certo numero di giudici.

Circa il riparto di questi giudici, è evidente che quello previsto dal progetto è logico ed equo e che non merita censure.

Norme per l'elezione da parte dei membri del Parlamento. Anche qui debbo sottoscrivere in pieno le riserve dei colleghi Martino e Amadeo, giacché sono contrario all'articolo 3 (sul quale lo stesso relatore ha manifestato perplessità), che ci viene dall'articolo 2 del testo del Senato. L'articolo 3 dispone che le Camere, in seduta comune, eleggono i cinque giudici secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati. Ora, il nostro regolamento, all'articolo 9, stabilisce il voto limitato per l'elezione delle Commissioni: avremmo, pertanto, proporzionalmente rappresentata nei cinque giudici la maggioranza e la minoranza.

Devo dire che sono rigidamente contrario ad un sistema di elezione di questo genere, perché eleggere i cinque giudici, anticipatamente qualificati coi loro colori politici, significa incrinare la composita unità di questo organo altissimo...

LEONE-MARCHESANO. Viva la democrazia!

RESTA. Non so se ella, onorevole Marchesano, ha mai sentito dire che il giudicando possa eleggere i propri giudici! È proprio questo che snatura e sminuisce il carattere... (*Interruzione del deputato Leone-Marchesano*).

Ma, poi, vi sono mille altri argomenti, ce ne sono a dovizia: per esempio, perché la minoranza deve avere solo un rappresentante tra cinque giudici eletti dal Parlamento e non deve anche averli tra i dieci giudici eletti dalle supreme magistrature o nominati dal Presidente della Repubblica? Quella che si propone è, quindi, già una rappresentanza inadeguata. (*Interruzione del deputato Gullo*). Gli altri dieci giudici non hanno né maggioranza né minoranza.

LEONE-MARCHESANO. Vedi elezione del Capo dello Stato.

RESTA. Questa è un'altra questione. Quello del Capo dello Stato non è un sistema di elezione. Non è il Capo dello Stato che potrà sottostare... (*Interruzione del deputato Leone-Marchesano*).

PRESIDENTE. Onorevole Leone-Marchesano, ella è iscritto a parlare, e potrebbe parlare anche questa sera. Dunque, non interrompa.

RESTA. Ma c'è ancora dell'altro, onorevoli colleghi. Immaginate quale sarà il prestigio di questi giudici politici di maggioranza e minoranza in un collegio di giudici non politici, quali sono gli altri diecigiudici che certamente non hanno colore politico? Costoro arrivano indubbiamente con una diminuzione di prestigio, perché hanno una coloritura politica in partenza. Secondo me, poi, è proprio incompatibile con la formazione di qualsiasi collegio giudicante questa rappresentanza anticipata di maggioranza e minoranza. Dico anticipata, perché nessuno può negare che ogni giudizio si forma su una maggioranza ed una minoranza. Ma è nella scelta dei giudici che questo sistema di maggioranza e minoranza non convince. Io attendo dalla sapienza dell'onorevole Gullo argomenti in contrario, però non so se l'onorevole Gullo riuscirà poi a dimostrarmi che per l'elezione di un giudice (e sottolineo la parola giudice) sia necessario anticipare i colori politici degli elettori, affinché si riflettano sull'eletto.

GULLO. Non riuscirò soltanto a una cosa: a convincere voi che movete da un partito preso.

RESTA. Io non volevo citare il caso delle Commissioni parlamentari. La mia esperienza recente mi convince ancora di più della impossibilità di eleggere i giudici con un sistema di rappresentanza proporzionale: purtroppo questo alla Camera succede, ed è un difetto costituzionale, vorrei dire cronico della Camera dei deputati, di giudicare con il pregiudizio della maggioranza e della mi-

noranza, non di questioni politiche, intendiamoci, ma di questioni di dignità e di onorabilità di uomini. Si giudica e si è giudicati con il principio, col pregiudizio e col colore politico della maggioranza e della minoranza.

GULLO. Questo non consento di dirlo.

RESTA. Onorevole Gullo, mi faccia spiegare. Ho già detto che non avevo (e non ho) alcuna voglia di riferirmi a precedenti parlamentari più o meno immediati. Io richiamo la sua attenzione di giurista, per esempio, sui collegi arbitrali. In essi abbiamo giudici nominati dalle parti e un giudice non nominato dalle parti: ogni giudice nominato dalle parti è il portatore degli interessi dei suoi rappresentati: il vero giudice, il vero portatore degli interessi della giustizia finisce con l'essere il solo giudice non designato dalle parti. Ecco la ragione per cui sono più che mai convinto che un principio di rappresentanza di maggioranza e minoranza in questi collegi non vi può essere.

GULLO. Quindi voi rinunziate ad eleggerli.

RESTA. Non è prescritto nella Costituzione che l'elezione dei giudici della Camera e del Senato deve essere fatta assolutamente con il sistema della Camera dei deputati. Questo non è prescritto. Almeno, io non conosco questa norma della Costituzione. Se questa norma ci fosse, io attenderei l'indicazione da parte dell'onorevole Gullo.

In mancanza di altra indicazione, nulla ci vieta di ricorrere a un sistema di maggioranza qualificata, che sarebbe garanzia per tutti.

Prima di concludere, vorrei fare alcune considerazioni relative all'avvenire della Corte costituzionale. E questo me lo consente un po' la mia modestissima esperienza di studioso.

La Corte costituzionale nacque dopo vivaci dibattiti alla Costituente, e alcuni insigni statisti le si manifestarono apertamente contrari e hanno confermato questa loro ostilità anche al Senato, in occasione della discussione di questo disegno di legge.

Ora, non è che le preoccupazioni di questi uomini insigni siano proprio destituite di fondamento; non è che le preoccupazioni espresse per esempio dall'onorevole Nitti siano tutte campate in aria. Un organo di questa altezza dà preoccupazioni. Noi abbiamo l'esempio della Corte suprema degli Stati Uniti. È verissimo che si tratta di un organo costituzionale, perché oltre tutto vi è quel tale istituto del *recall*, cioè della possibilità di defenestrare il giudice per voto popolare. Il che

significa che il giudice ad un certo punto risponde di fronte alla sovranità del popolo.

È anche vero che quella Corte opera in uno Stato federale e si muove su un terreno giuridico profondamente diverso dal nostro. Negli Stati Uniti non vi sono codici, ma vige la *Common law* inglese adattata in America in virtù del *case-law*: un sistema tanto diverso dal nostro da non consentire un parallelo tra la Corte costituzionale italiana e quella suprema degli Stati Uniti.

Però, non dimentichiamo qualche circostanza. La Corte costituzionale degli Stati Uniti nacque nel 1787, con la costituzione di quella repubblica, e fino al 1803-1804 funzionò come modesto controllore. Fu nel 1804 che il famoso *Chief-Justice* Marshall riuscì, con alcune decisioni veramente profonde, a dare una sterzata e ad imprimere un più penetrante controllo della Corte suprema sulle leggi degli Stati. Oggi, negli Stati Uniti, siamo in una situazione chiaramente definita. La Corte suprema è riuscita ad irretire le potestà legislative degli Stati, mediante le corti federali, con una rete di limiti costituzionali dettratti in via interpretativa dalle norme della costituzione e degli emendamenti, al punto da soggiogare il potere legislativo al potere giudiziario. Quindi, non a torto i giuristi parlano di « governo di giudici ».

Ho accennato all'eccesso di potere. Se si accogliesse l'idea dell'eccesso di potere costituzionale, io dico che noi correremmo facilmente pericoli di questo genere. L'insegnamento della esperienza degli Stati Uniti è per me decisamente probatorio per questa considerazione. In sostanza, la nostra Costituzione, come quella degli Stati Uniti, si basa sul principio della divisione dei poteri. È il vecchio principio di Montesquieu che, più o meno, regola e coordina i poteri. Però, la costituzione degli Stati Uniti, che spinse fino alle estreme conseguenze il principio della tripartizione dei poteri, ha dimostrato che l'equilibrio dovuto a quel principio, ad un certo punto, si rompe. Esso si rompe proprio sotto lo stimolo di urgenti necessità di vita, di unità e di coordinazione dei poteri. Come si rompe questo equilibrio? Negli Stati democratici (in Inghilterra, in Francia e anche nell'Italia democratica), l'equilibrio ha finito col rompersi a vantaggio del Parlamento. Noi abbiamo un governo parlamentare, perché riteniamo che il Parlamento sia il depositario diretto della volontà del popolo, e che perciò la direttiva in materia politica spetti al Parlamento. Quindi, abbiamo uno squilibrio, una maggiore pendenza di uno dei piatti della bilancia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

(la *balance des pouvoirs* di Montesquieu) dal lato del potere legislativo. Nelle dittature, l'equilibrio si rompe a favore del potere esecutivo. È evidente che in questo caso non vi è un diretto depositario della volontà popolare e non vi è possibilità di un diverso squilibrio.

Negli Stati Uniti, l'equilibrio si è rotto a favore del potere giudiziario. Se da noi la bilancia dei poteri, per definizione e per la struttura della nostra Costituzione, pende dal lato del potere legislativo, dobbiamo fare in modo che questa bilancia non subisca oscillazioni. Perché, se così accadesse, avremmo questo gravissimo inconveniente: che, da una Costituzione rigida come la nostra, noi passeremmo ad una Costituzione flessibile, in via interpretativa, ad opera della Corte costituzionale. Costituzione flessibile che sarebbe, indubbiamente, peggiore delle costituzioni flessibili dei vecchi statuti europei anteguerra. Infatti, quelli erano, per lo meno, statuti fissi, contenevano delle norme certe. Invece, in via interpretativa, la nostra Costituzione correrebbe il rischio di diventare flessibile, senza la certezza della norma scritta.

Ho voluto esporre queste mie preoccupazioni, perché ritengo meritino tutta la considerazione della Camera. E spero di svolgerle ulteriormente in Commissione, e di poter eventualmente introdurre quegli emendamenti che mi sembrano necessari.

Concludo ricordando che, in sostanza, le norme giuridiche e le intelaiature legislative come queste, sono architetture audaci, dirò che sono forse più audaci delle moderne architetture plastiche, ma sono vuote. Ciò che riempie di contenuto queste architetture sono gli uomini. Sugli uomini dobbiamo fare affidamento: sulla fede, sulla saggezza, sulla esperienza, sulla dottrina dei futuri giudici della Corte costituzionale.

Solo se avremo dei veri giudici, convinti delle loro funzioni di giudici, potremo veramente considerare la Corte costituzionale come presidio della Costituzione e come garanzia sicura delle libertà civili e politiche dei cittadini. (*Vivissimi applausi al centro e a destra. — Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Avverto che devo rinviare il seguito di questa discussione ad altra seduta, perché alcuni colleghi — l'intervento dei quali, peraltro, si deve riconoscere utile ed opportuno, per il loro valore personale e per la rappresentatività di gruppo — hanno fatto presente di non essere ancora pronti a parlare.

È evidente però che un sistema di questo genere non è compatibile con un regolare svol-

gimento dei lavori parlamentari. Questa è l'ultima volta, quindi, che aderisco a richieste del genere; i colleghi debbono tener presente che, quando si iscrivono, per ciò stesso si debbono ritenere pronti a parlare e non devono fare alcun assegnamento sul turno numerico, perché la rinuncia dei colleghi che li precedono li può mettere nella necessità di intervenire entro un termine assai più breve del previsto.

Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione finanze e tesoro ha deliberato, all'unanimità, di chiedere che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Pignatone ed altri: « Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori » (916), già sottoposta al suo esame in sede referente, le sia invece deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito.*)

Annunzio di ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Tonengo ha dichiarato di ritirare la proposta di legge di sua iniziativa: « Riduzione della tariffa dei vini a bassa gradazione » (428).

La proposta di legge è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1431).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti.*)

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	229
Voti contrari	60

(*La Camera approva.*)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Amadeo Ezio — Ambrosini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bavaro — Bazoli — Belloni — Bellucci — Benani — Bensi — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettiol Francesco — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Burato.

Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Capugni — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Caronia Giuseppe — Carratelli — Cartia — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cecconi — Cerauolo — Chatrian — Chieffi — Cifaldi — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — De Gasperi — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Alberto — De Michele — De Palma — De Vita — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Donati — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fanelli — Faralli — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Fina — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Genai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giordani — Giulietti — Gorini — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grilli — Guerrieri Emanuele — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gaetano.

Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Latorre — Lecciso — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Marabini — Marazzina — Marchesi — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Montagnana — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro, Girolamo Lino — Mussini.

Nasi — Negrari — Negri — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Pacciardi — Paganelli — Palazzolo — Palenzona — Palmieri — Parente — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrostanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Preti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rocco — Roveda — Rumor — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saggini — Sallis — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Santo — Sodano — Spiazzi — Stella — Storchi.

Targetti — Tarozzi — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudi — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Vetrone — Vigorelli — Visentin Angelo — Vocino.

Walter.

Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Bettiol Giuseppe — Bianchi Bianca — Borsellino.

Carpano Maglioli.

Del Bo — Di Leo.

Fadda — Farinet.

Molinaroli — Montelatici.

Pastore — Pecoraro — Pertusio — Ponti — Pugliese.

Russo Carlo.

Tanasco.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

In missione della Camera:

Bellavista — Benvenuti.
Cappi — Chiostergi.
Giacchero.
Treves.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se gli risulti che il Presidente della Camera di commercio di Terni abbia compiuto atti non compatibili con la sua carica, denunciando — quanto meno — una scarsa sensibilità amministrativa, e per conoscere altresì se non ritenga urgente la sua rimozione, tanto più che sono stati sostituiti negli ultimi tempi molti presidenti, che avevano ricoperto con decoro la carica.

(1849)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non si ravveda una aperta violazione dei principi di libertà e di democrazia ed un abuso di potere nell'opera del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) tendente allo scioglimento, di fatto avvenuto nella grande maggioranza delle provincie, di tutti i Consigli direttivi degli Uffici E.N.A.L. eletti in sede di congresso ed all'impedimento, dal commissario medesimo frapposto, alla richiesta convocazione dei congressi provinciali laddove sono stati imposti dal centro regimi commissariali.

(1850)

« PIERACCINI, SACCENTI, LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le ragioni che sino ad oggi hanno impedito, e continuano ad impedire, il normale funzionamento dei servizi telefonici nell'Italia meridionale, con gravissimo danno delle popolazioni locali, anche in questo campo trascurate nei confronti del trattamento preferenziale usato a quelle di altre regioni; e perché da parte degli organi responsabili non sia stato tenuto conto, a tempo debito, che condizione essenziale per l'inizio di una proficua attività da parte della Cassa del Mezzogiorno è il completamento della rete delle

telecomunicazioni nell'Italia meridionale per adeguarla anzitutto alle necessità del traffico attuale e quindi al prevedibile sviluppo nei prossimi anni.

(1851)

« CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non si ravvisi l'urgente necessità di accertare quale è stato, in occasione di una nota e recente vertenza sportiva, il comportamento del questore di Messina, a carico del quale, anche pubblicamente, sono state mosse precise, gravi ed allarmanti accuse.

(1852)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere a quali criteri è stato guidato nel provvedimento adottato nei confronti della Camera di commercio di Catanzaro; contro il quale provvedimento ha unanimemente reagito la pubblica opinione che, a seguito di questa, come di altre precedenti scandalose vicende, giustamente pretende che sia sottratta quella Camera di commercio all'influenza di interessi poco chiari e finalmente restituita alle sue normali attività.

(1853)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno — in attesa che venga modificata la legge di pubblica sicurezza e sempre al fine di agevolare il consumo, già tanto contratto, del vino in Italia — estendere le facilitazioni già autorizzate con la circolare ministeriale del 6 giugno 1950 (n. 10/17109/1200,1) anche alle trattorie e ristoranti che non siano forniti dell'apposita licenza per la rivendita di bevande alcoliche a bassa gradazione. Mantenendo le limitazioni vigenti, si verifica e si lamenta spesso l'assurda situazione per la quale, in varie trattorie e ristoranti di centri anche importanti, ai consumatori occasionali non è possibile somministrare il vino durante i pasti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3953)

« MANNIRONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per sapere quali provvedimenti intendano adottare al fine di eliminare il grave inconveniente, già ripetutamente lamentato, per cui sottufficiali di carabinieri, inviati in congedo da oltre nove

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

mesi, non abbiano ancora avuto la regolare e definitiva liquidazione della pensione; ed inoltre per sapere che cosa intendano fare per affrettare la liquidazione degli aumenti di pensione dovuti prima dell'ottobre 1948. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3954)

« MANNIRONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i suoi propositi relativamente alla proposta, formulata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso il 12 settembre 1950, di rimboschimento della contrada Montevairano in agro di Busso e Baranello per il sollievo della disoccupazione di detti comuni ed anche di Campobasso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3955)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando avrà inizio il funzionamento in Mafalda (Campobasso) del cantiere-scuola, tante volte promesso e che sarebbe di grande sollievo per i disoccupati del posto, che non possono ulteriormente attendere, come hanno in una composta pubblica manifestazione della fine dell'ottobre 1950 chiaramente manifestato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3956)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla istituzione in Bonefro (Campobasso) di un cantiere-scuola di lavoro, a mezzo del quale, costruendosi la strada Gerione e Pinciara, il cui progetto è stato approvato in linea tecnica, troverebbero subito lavoro i centottanta disoccupati del posto, che, avvicinandosi la stagione invernale, vivono con le loro famiglie in sempre maggiori preoccupazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3957)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i suoi propositi relativamente alla istituzione in Carovilli (Campobasso) di un cantiere di lavoro, mercé il quale, alleviandosi la disoccupazione locale, si potrebbe costruire la strada cosiddetta di San Mauro, congiungente la frazione di Castiglione di Ca-

rovilli (Campobasso) alla nazionale in contrada Morricone, lunga 2 chilometri circa e della quale è stato redatto progetto esecutivo, che dal 3 novembre 1950 trovasi presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3958)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue decisioni in merito ai due progetti per la istituzione di due cantieri-scuola di lavoro per disoccupati nel comune di Rotello (Campobasso), spediti al Ministero dal Genio civile di Campobasso il 21 settembre 1950. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3959)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quale direttiva intenda adottare nelle trattative con le industrie elettriche, le quali minacciano di aumentare le tariffe per l'erogazione dell'energia elettrica anche per quella di uso agricolo.

« Già le dette industrie hanno eccessivamente aumentato i diritti fissi ed hanno praticamente annullato le tariffe differenziali applicate per gli usi agricoli. Ora si vorrebbe aumentare ulteriormente le tariffe con gravissimo danno per l'agricoltura che è già in crisi e che dovrebbe sopportare un nuovo non lieve onere che inciderebbe sui costi di produzione e sui già troppo bassi prezzi dei prodotti al produttore con evidente ripercussione sui mercati di consumo a danno delle classi meno abbienti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3960)

« SCOTTI ALESSANDRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere i motivi per cui non sono state ancora pubblicate le graduatorie dei vincitori del concorso a 36 posti di vicesegretario aggiunto nell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, concorso bandito nel gennaio scorso e le cui prove d'esame hanno avuto luogo nei mesi di aprile e di luglio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3961)

« COVELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se — premesso che, nella tabella relativa allo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

scrutinio di merito comparativo per la promozione dei 93 direttori didattici dal grado VIII al grado VII (da deliberarsi, dall'onorevole consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1948) è stato compreso, quale « servizio valutabile con 50 centesimi di punto per ogni anno » il periodo di tempo trascorso dal personale direttivo, debitamente comandato a prestare servizio presso il Ministero della pubblica istruzione — non ritenga che, per ovvie ragioni di giustizia distributiva, debba essere analogamente valutato, con 50 centesimi di punto per ogni anno e per tutta la durata della nomina, il servizio prestato dai direttori didattici, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, di triennio in triennio, ispettori bibliografici onorari per la vigilanza e l'incremento delle biblioteche scolastiche popolari delle Sovrintendenze bibliografiche dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

« Per conoscere, altresì — in considerazione che lo scrutinio di merito comparativo riguarda, appunto, la valutazione dei meriti acquisiti dai direttori scrutinandi — se, per ragioni di giustizia verrà anche classificato, con 50 centesimi di punto per ogni anno, e per tutto il tempo, il seguente servizio di ordine tecnico prestato dai direttori didattici a favore e a risparmio dell'amministrazione scolastica e cioè:

a) l'incarico di ispettore scolastico reggente di circoscrizione, in sostituzione del titolare mancante;

b) l'incarico di direttore dei corsi annuali e biennali, secondari di avviamento professionale, in sostituzione del titolare mancante (per tutta la durata dell'incarico);

c) l'incarico di direttore didattico supplente, affidato ai titolari per Circoli direttivi vacanti (per tutta la durata dell'incarico).

« Considerato poi, che i corsi di perfezionamento, indetti dal Ministero della pubblica istruzione, rappresentano per i funzionari del ruolo direttivo che vi sono stati ammessi, elementi positivi di merito per quelli che li fanno frequentati, nei confronti degli altri funzionari che non li hanno frequentati, l'interrogante chiede se non si debba, in sede di scrutinio di merito comparativo, valutare e classificare con apposito punteggio i diplomi dei corsi ministeriali d'igiene per direttori didattici (Roma 1930) e di educazione fisica (Roma 1915).

« L'interrogante, infine, chiede di sapere se è stato opportunamente valutato il servizio

prestato dai direttori didattici, quali commissari d'esame nei concorsi magistrali, e se è stato assegnato un adeguato punteggio per i concorsi direttivi vinti per le scuole in Colonia e all'estero. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3962)

« SILIPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quale sia la posizione giuridica dei guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali e quale trattamento contrattuale spetti loro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3963)

« BIAGIONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritengano necessario ed urgente intervenire nel conflitto determinatosi nella Piana di Salerno tra i lavoratori partecipanti alla coltivazione del pomodoro e gli industriali conservieri, perché i secondi non vogliono pagare ai primi il giusto prezzo del prodotto loro consegnato, con danno enorme di oltre 18.000 famiglie. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(3964)

« RESCIGNO, LETTIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se ritenga compatibile colle modifiche introdotte dalla legge di ratifica 21 agosto 1950, n. 786, nell'articolo 3 del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale, la sopravvivenza delle tabelle approvate con decreto ministeriale 22 settembre 1948, che avevano a base una delega soppressa dalla legge di ratifica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3965)

« LUCIFREDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se — in considerazione che con decreto legislativo in data 21 aprile 1947, articolo 17, venne approvato un conferimento di cattedre di istituti medi ad alcune categorie di perseguitati politici e che in data 28 luglio 1949 fu bandito il relativo concorso — l'onorevole Ministro non sia d'avviso che a favore di quei perseguitati che risulteranno vincitori di detto concorso venga concessa l'iniziativa di ruolo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

dell'anno in cui non poterono partecipare a concorsi per comprovata causa politica. E questo per impedire che ai già gravi danni subiti per la loro aperta opposizione al passato regime, si aggiungano ora nuovi danni (impossibilità di raggiungere il limite della pensione, data la loro non più giovane età, stipendio minore in rapporto ai loro coetanei, sedi disagiate per mancanza del punteggio dato dall'anzianità, umiliazione di dover iniziare la carriera alla pari dei giovani vincitori degli attuali concorsi regolari, ecc.).

« L'interrogante fa appello al senso di comprensione del Ministro, affinché questo piccolo numero di perseguitati, severamente vagliati nei documenti ed esami, abbiano finalmente quella sistemazione cui hanno ampio diritto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3966)

« CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti, con carattere d'urgenza, intenda disporre perché la popolazione del comune di Cismon (Vicenza) riabbia assicurato il rifornimento idrico, venuto a mancare quasi interamente nelle fontane del centro abitato in dipendenza della costruzione attraverso Val Goccia della galleria per l'impianto idroelettrico del Basso Cismon (Società S.I.I.A.). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3967)

« MARZAROTTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere se non credano opportuno, di fronte alle gravi condizioni ed alle conseguenti pressanti esigenze dell'edilizia veneziana, quali sono state raffigurate ed esposte da un memoriale edito a cura dell'Associazione fra proprietari di fabbricati di quella provincia, di accogliere e tradurre in atto le urgenti provvidenze che quel memoriale prospetta e richiede. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3968)

« PERRONE CAPANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere se non ritengano che sia finalmente giunta l'ora di dare corso alla costruzione del doppio binario sulla Ancona-Foggia ed alla elettrificazione di tale linea, nonché di avviare a concreta soluzione il problema della

direttissima Foggia-Roma a traverso il Molise e la Marsica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3969)

« PERRONE CAPANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente provvedere alla trasformazione dell'attuale ricevitoria di Trani in ufficio principale postelegrafico al fine di venire incontro alle esigenze di una città di circa quarantamila abitanti, che è un importante centro giudiziario, industriale e commerciale, sede di una conservatoria di ipoteche e frequentata località balneare. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3970)

« PERRONE CAPANO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Signor Presidente, desidererei sapere quando potrà essere posta all'ordine del giorno la discussione della mia mozione sull'abolizione delle case da gioco, presentata per ben quattro volte e lasciata decadere. Prima che decada per la quinta volta, gradirei che fosse messa in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Caronia, ella può richiamarsi all'articolo 125 del regolamento. Comunque sarà opportuno, se ella intende affrettare la discussione della mozione, che rinnovi la sua domanda in una delle prossime sedute, in presenza del Governo.

CARONIA. Il Governo ha detto che si rimetteva alla Camera.

PRESIDENTE. Appunto per questo io le ho ricordato l'articolo 125. Sollevi la questione in una delle prossime sedute.

CARONIA. Sta bene, signor Presidente.

La seduta termina alle 18,55.

*Ordine del giorno per la seduta di martedì,
28 novembre 1950.*

Alle ore 10:

1. — Interrogazioni.

2. — Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Cuttitta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

BERTOLA ed altri: Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie. (1381).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesauero:

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292). — *Relatore* Tesauero.

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI